

AGGIORNAMENTI NORMATIVI

1°/2000

EX LEGE
Aggiornamenti normativi:
n° 1/2000

Direttore Responsabile:
CARLO REDAELLI

Comitato di Redazione:
P.zza Fontana, 2 - 20122 Milano
Tel. 02/8556206 - Fax 02.878008
E-mail avvocatura@diocesi.milano.it

Editore: I.T.L. S.p.A.
Presidente: LUIGI TESTORE
Amm. delegato: DARIO PASSONI
Via Antonio da Recanate, 1
20124 Milano
Tel. 02/6713161 - Fax 02/66984388

Fotocomposizione:
I.T.L. S.p.A. - Milano
Copertina: Clara Arcolini

Marketing e distribuzione
Gilberto Brambilla
Tel. 02.67131636

Pubblicità: Imagina sas - Corso di Porta
Romana, 128 - 20122 Milano
Tel. 02.58320509 / 02.58320511
Fax 02.58319824 - C.P. 1383 Milano Cor-
dusio - E-mail: imagiuno@tin.it
web.tin.it/agenziaimagina

Stampa:
Grafiche Monti - Saronno

Periodico Registrato presso
il Tribunale di Milano al n. 113
in data 17/02/1999

Spedizione in abbonamento postale 45%
art. 2 comma 20/b legge 662/96 fil. Varese

Una copia L. 15.000
Abbonamento annuo Italia L. 40.000
Estero L. 80.000

GARANZIA DI TUTELA DEI DATI PERSONALI

L'Editore garantisce ad abbonati e lettori la riservatezza dei loro dati personali che verranno elaborati elettronicamente ed eventualmente utilizzati al solo scopo promozionale. Qualora abbonati e lettori non siano interessati a ricevere le predette informazioni promozionali sono pregati di comunicarlo all'Editore, scrivendo a I.T.L. spa, via Antonio da Recanate 1 - 20124 Milano. *In conformità alla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali*

AGGIORNATO AL 23 MARZO 2000

Il testo, anche se elaborato con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

SOMMARIO

EDITORIALEpag. 5
-------------------------	----------------

AGGIORNAMENTI NORMATIVI

GLI IMMOBILI NELLA FINANZIARIA 2000pag. 9
--	----------------

1. INVIMpag. 9
2. Imposta di registropag. 10
3. Imposta sostitutiva dell'INVIMpag. 10
4. Fabbricati ruralipag. 11

L'IVA AGEVOLATA SULLE MANUTENZIONIpag. 12
---	-----------------

1. La tipologia degli interventipag. 12
2. La tipologia degli immobilipag. 13
3. I beni di valore significativopag. 14

LA RENDITA CATASTALE DEFINITIVA E L'ICIpag. 16
--	-----------------

LA TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ONLUSpag. 19
---	-----------------

LE MODIFICHE AL REGIME TRIBUTARIO DELLE ATTIVITÀ SPETTACOLISTICHEpag. 22
--	-----------------

1. Abolizione dell'imposta sugli spettacolipag. 22
2. Eliminazione del sistema forfetario ai fini IVA e dell'intermediazione della SIAE nella riscossione delle impostepag. 22
3. Le semplificazioni per le attività di minore rilevanzapag. 24
4. Riscossione dei diritti d'autorepag. 24
5. Raccordo del nuovo regime con gli adempimenti connessi con le imposte dirette (IRPEG-IRAP)pag. 25
6. Il caso delle attività occasionalipag. 25

IL REGIME SPECIALE PER LE ASSOCIAZIONIpag. 26
---	-----------------

ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHEpag. 26
---	-----------------

1. Raccolte di fondipag. 27
2. Compensi e rimborsi spesepag. 27
3. Obblighi amministrativipag. 29

MODIFICHE AL REGIME FORFETARIOpag. 29
---	-----------------

1. Soggetti destinataripag. 30
2. Esercizio dell'opzione: adempimenti ed effettipag. 30
3. Tassazione ai fini IRPEG e IVApag. 30
4. Adempimenti contabili e liquidazione IVApag. 31

LE SCADENZE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALIpag. 32
--	-----------------

LA DENUNCIA INAIL DIPENDENTIpag. 36
---	-----------------

I COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVIpag. 37
--	-----------------

1. Deduzione forfetariapag. 37
2. Contributo previdenzialepag. 38
3. Assicurazione contro gli infortunipag. 39

L'ASSICURAZIONE INAIL DEI LAVORATORI PARASUBORDINATIpag.	41
1. Iscrizionepag.	41
2. Pagamento dei premipag.	42
3. Denuncia infortuni e malattie professionalipag.	42
4. Denuncia nominativapag.	42
5. RegISTRAZIONI obbligatoriepag.	43
6. Base imponibilepag.	44
LE COLLABORAZIONI DIPENDENTI PUBBLICIpag.	46
1. Principi generali del divieto di cumulopag.	46
2. Eccezioni al divieto di cumulopag.	46
3. Disciplina dell'autorizzazione - divieti e sanzionipag.	47
4. Comunicazionipag.	48
LA PARITÀ SCOLASTICApag.	50
1. La parità scolasticapag.	50
2. Misure per il diritto allo studiopag.	54
IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILIpag.	56
1. I soggetti obbligatipag.	56
2. Modalità di adempimento dell'obbligopag.	59
3. Invio del prospetto informativopag.	61
4. Sanzionipag.	62
LA RIFORMA DEL FONDO CLERO - INPSpag.	63
1. Allargamento dei soggetti obbligati all'iscrizione al fondopag.	64
2. Aumento del contributo annualepag.	66
3. Innalzamento dell'età pensionabilepag.	67
4. Innalzamento del requisito minimo contributivopag.	67
5. Aggiornamento della modalità di calcolo della pensionepag.	68
6. Elementi della legge 903/1973 non modificatipag.	68
7. Pensione del Fondo Clero INPS e sistema di sostentamento del cleropag.	69
PRIVACY: MISURE MINIME DI SICUREZZApag.	72

DOCUMENTAZIONE

L. 10 MARZO 2000, N. 62 - NORME PER LA PARITÀ SCOLASTICA E DISPOSIZIONI SUL DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'ISTRUZIONEpag.	79
PROVVEDIMENTO DEL GARANTE SUGLI ASPETTI APPLICATIVI DEL D.P.R. 318/99pag.	83

Editoriale

I primi mesi dell'anno presentano sempre delle novità in campo normativo e fiscale, soprattutto a seguito dell'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno corrente e dei provvedimenti che l'accompagnano. Anche questo primo fascicolo di *Ex lege* illustra diverse novità, introdotte dai provvedimenti da poco approvati. Anche se, come sempre, la parte preponderante è di natura fiscale (con particolare riguardo all'IVA agevolata, alla modifica del regime tributario delle attività di spettacolo e di quello delle associazioni), non mancano novità nel campo del diritto del lavoro: estensione dell'assicurazione INAIL, collaborazioni dei dipendenti pubblici, diritto al lavoro dei disabili, eccetera.

Un provvedimento particolarmente atteso nel mondo cattolico è quello sulla parità scolastica. Ne riportiamo il testo nella parte relativa alla documentazione e anche un sintetico commento. Sempre nella parte concernente la documentazione si è ritenuto opportuno pubblicare un recente provvedimento del Garante della *privacy*, che sintetizza gli adempimenti in materia di sicurezza delle banche dati.

Infine un'ultima novità, introdotta dalla finanziaria 2000, che interessa da vicino i sacerdoti, concerne la riforma del Fondo Clero INPS. Anche su questo punto offriamo una panoramica, tendenzialmente completa, e, si spera, utile per risolvere i casi concreti.

Milano, 23 marzo 2000

don Carlo Redaelli

Avvocato generale e Direttore responsabile

AGGIORNAMENTI NORMATIVI

Con la L. 23 dicembre 1999, n. 488 è stata varata la Finanziaria per il 2000, tempestivamente seguita da una circolare illustrativa del provvedimento, la n. 247, datata 28 dicembre 1999. La legge di bilancio quest'anno reca alcune buone notizie in riferimento alla tassazione degli immobili che viene alleggerita. Le norme in questione si rivolgono principalmente alle persone fisiche ed agevolano in particolare l'abitazione principale, ma in qualche caso riguardano anche gli enti non commerciali, compresi quelli ecclesiastici.

1. INVIM

L'art. 7, c. 4 riduce di un quarto l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM). Tale riduzione non è generalizzata, ma riguarda esclusivamente:

- i trasferimenti di quegli immobili che in catasto risultano destinati ad uso abitativo e delle loro pertinenze;
- l'ipotesi di cessione a titolo oneroso.

L'operatività della riduzione è fissata al 1° gennaio 2000 (cf. art. 7, c. 8); si tenga presente che per la sua decorrenza occorre fare riferimento:

- per i trasferimenti che avvengono per atto pubblico, alla data di redazione dell'atto;
- per i trasferimenti comprovati da scrittura privata, alla data della sua registrazione;
- per i trasferimenti disposti da atti giudiziari, alla data della loro pubblicazione o emanazione.

Per quanto concerne gli enti ecclesiastici ricordiamo che l'INVIM è da questi dovuta solo quando alienano immobili a titolo oneroso e non anche qualora li ricevano in donazione; in tal caso, infatti, sono esenti dal tributo in forza dell'art. 25, c. 1, lett. c, del D.P.R. 643/72. Per completezza segnaliamo che anche in relazione a tutte le altre imposte che gravano sulle donazioni, sulle eredità e sui legati esistono norme agevolative che esentano dalla tassazione (fa accezione, per le acquisizioni *mortis causa*, l'imposta sostitutiva dell'INVIM di cui ci occupiamo di seguito); si tratta in particolare:

- per l'imposta sulle successioni e donazioni, dell'art. 3, c. 1, del D.Lgs. 346/90;
- per le imposte ipotecarie e catastali, degli artt. 1 e 10 del D.Lgs. 347/90;

– per l'imposta di registro, dell'art. 55, c. 2, del D.Lgs. 346/90.

Da ultimo ricordiamo che le suddette esenzioni sono applicabili agli enti ecclesiastici in forza della loro equiparazione agli enti (e alle finalità) di beneficenza e di istruzione, equiparazione stabilita dall'art. 7, c. 3 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense (L. 121 del 25 marzo 1985).

2. IMPOSTA DI REGISTRO

Anche l'imposta di registro dovuta sui trasferimenti di immobili o sulla costituzione di diritti reali a titolo oneroso viene leggermente ridotta (di un punto percentuale) e anche in questo caso la riduzione non riguarda tutte le ipotesi di sua applicazione, ma è limitata:

- ai trasferimenti relativi ad immobili di interesse storico, artistico e archeologico soggetti alla legge 1089/39;
- agli atti traslativi degli altri fabbricati e relative pertinenze.

Nel primo caso la nuova aliquota è fissata al 3% e nel secondo al 7%. Resta invece invariata, al 15%, quella sui trasferimenti aventi ad oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli.

Le riduzioni ai fini dell'imposta di registro hanno la stessa decorrenza prevista per quella sull'INVIM (cf. art. 7, cc. 6-8).

3. IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'INVIM

L'imposta sostitutiva, subentrata all'INVIM a partire dal 27 marzo 1997, è stata istituita con il D.L. 79/97, conv. L. 140/97 e riguarda le acquisizioni di immobili nei casi di eredità o di legato. Questa imposta, che resterà in vigore fino all'uscita di scena dell'INVIM (1° gennaio 2003), non colpisce tutti gli immobili caduti in successione, ma solo quelli acquisiti dal defunto prima del 31.12.1992 e solo se il loro valore, alla data di apertura della successione, è superiore a 250 milioni di lire. L'aliquota è unica ed è pari all'1%.

Va precisato che dal momento che questa imposta, pur sostituendo l'INVIM, non ne contempla le ipotesi di esenzioni e le riduzioni, anche gli enti ecclesiastici ne sono soggetti.

La modifica apportata dalla Finanziaria con il 2° comma dell'art. 8, consiste nell'innalzamento del limite:

- a 350 milioni di lire per le successioni aperte a decorrere dal 1° gennaio 2000;
- a 500 milioni di lire, per le successioni che si apriranno a decorrere dal 1° gennaio 2001.

4. FABBRICATI RURALI

Il termine per effettuare le variazioni dell'iscrizione nel catasto dei fabbricati ex rurali viene nuovamente prorogato dall'art. 7, c. 5 che lo fissa al 31 dicembre 2000. Come si ricorderà, la scadenza è stata più volte prorogata e da ultimo era stabilita al 31 dicembre 1999.

Può essere utile ricordare che i requisiti secondo cui un fabbricato può essere considerato rurale sono i seguenti:

- il fabbricato deve essere posseduto e utilizzato, quale abitazione o per funzioni strumentali all'attività agricola, dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno ovvero detenuto dall'affittuario o dal conduttore del terreno;
- il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere una superficie non inferiore a 10.000 mq., ridotti a 3.000 per colture specializzate in serra;
- il volume d'affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo;
- i fabbricati ad uso abitativo rientranti nelle categorie A/1 e A/8, nonché quelli di lusso, non possono mai essere riconosciuti come rurali.

Tra le agevolazioni fiscali contenute nella Finanziaria 2000, L. 23 dicembre 1999, n. 488, una riguarda la riduzione dal 20 al 10% dell'aliquota IVA per *"le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata"*. Per l'operatività della disposizione, la legge prevede un apposito decreto del Ministro delle finanze con il quale devono essere *"individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito della prestazione"*, decreto emanato il 29 dicembre 1999. Tale identificazione si rende necessaria in quanto l'agevolazione spetta sull'intero valore della manodopera, ma non necessariamente sull'intero costo dei beni forniti per l'intervento: *"l'aliquota ridotta - precisa infatti il testo normativo - si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni"*. L'aliquota agevolata spetta sulle operazioni fatturate a decorrere dal 1° gennaio 2000 (cf. art. 7, cc. 1-2).

La formulazione della norma è piuttosto oscura e, nonostante il Ministero delle finanze sia già intervenuto - con la Circolare n. 247 del 29 dicembre scorso - nel tentativo di chiarire la portata della disposizione, restano ancora alcuni dubbi interpretativi.

1. LA TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Una prima incertezza riguarda la tipologia degli interventi che rientrano nell'aliquota agevolata ed è originata dalla circostanza che vengono citati, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria - lettere a) e b) dell'art. 31 della L. 457 -, anche gli interventi di grado superiore (restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia). Questi ultimi, però, erano già assoggettati all'IVA al 10% (e senza tutti i vincoli previsti dalla nuova normativa) dal momento che rientrano tra le cessioni di beni e le prestazioni di servizi previste dalla Tabella A, Parte III del D.P.R. 633/72.

Avendo l'articolo 7 fatte espressamente salve le condizioni di miglior favore già previste (*"ferme restando le disposizioni più favorevoli dell'art. 10 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e delle tabelle ad esso allegate"*) la nuova agevolazione e i relativi limiti *riguardano esclusivamente le manutenzioni ordinaria e straordinaria*.

2. LA TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Il secondo punto critico riguarda la limitazione degli interventi agevolati: essi devono riguardare *fabbricati a prevalente destinazione abitativa*. Il Ministero delle finanze nella Circolare n. 247 puntualizza che devono ritenersi ricompresi in tale locuzione:

“1) *singole unità immobiliari a destinazione abitativa (categorie catastali da A1 ad A11, escluso A10) - a prescindere dall’effettivo utilizzo - e relative pertinenze;*

2) *interi fabbricati con più del 50% della superficie dei piani sopra terra destinata ad abitazione privata (non è necessario che ricorra l’altra condizione richiesta dalla legge n. 408 del 1949 - c.d. Tupini - e successive modificazioni, ossia che la superficie destinata a negozi non ecceda il 25% della superficie dei piani sopra terra)”*.

Precisa inoltre la Circolare che *“dal momento che la disposizione fa riferimento ad edifici a destinazione abitativa privata restano esclusi dall’agevolazione i fabbricati destinati ad utilizzazioni pubbliche”*.

Le precisazioni ministeriali fanno concludere che l’intervento è sempre agevolato se realizzato:

- nella singola unità immobiliare classificata catastalmente in categoria A (tranne il caso che si tratti di A10: *“Uffici e studi privati”*), indipendentemente dalla circostanza che sia effettivamente utilizzata come abitazione. Vi rientrano quindi le abitazioni usate come tali (la casa del parroco e degli altri sacerdoti presenti in parrocchia, l’abitazione del sacrista o del custode, gli appartamenti concessi in locazione a nuclei familiari), ma anche quelle (sempre di categoria A) utilizzate per le attività della parrocchia o concesse in comodato o in locazione ad altri enti (ad esempio l’appartamento utilizzato come ufficio parrocchiale o come sede degli scout);
- in un fabbricato che per la maggior parte della sua consistenza sia destinato ad abitazioni, come, ad esempio, l’edificio che ospita ai piani superiori la casa del parroco, quella del coadiutore, quella del sacrista e al piano terreno l’ufficio parrocchiale, delle sale, la biblioteca. In questo caso saranno agevolati sia gli interventi effettuati negli appartamenti sia quelli riguardanti le parti comuni dell’edificio.

Tenendo presente che il concetto di *fabbricato a prevalente destinazione abitativa privata* è nuovo nel panorama tributario (fatta eccezione per un concetto simile nell’ambito della detrazione dall’IRPEF del 41% delle spese per lavori edili introdotta lo scorso anno e ora ridotta al 36%) resta il dubbio che il Ministero abbia inteso fornire un’elencazione esaustiva o che, invece, abbia voluto soltanto esemplificare. In particolare ci si domanda se l’agevolazione possa riguardare anche le *“abitazioni collettive”*, cioè gli immobili destinati a stabili residenze per collettività, come, ad esempio i seminari o i conventi.

A nostro avviso la risposta dovrebbe essere positiva, anche tenendo presente che in una precedente Circolare (la n. 151 del 9.7.1999) il Ministero, volendo chiarire cosa intendere per edilizia residenziale ha affermato di ritenere che *“in tale concetto debbano rientrare le unità immobiliari caratterizzate dalla stabile residenzialità costituite da abitazioni e da edifici destinati a stabili residenze per collettività (orfanotrofi, ospizi, brefotrofi)”*.

Vanno invece evidentemente esclusi i fabbricati destinati ad utilizzazione diversa da quella abitativa, come gli edifici di culto, gli oratori, gli impianti sportivi, i saloni cinematografici, eccetera).

3. I BENI DI VALORE SIGNIFICATIVO

Il terzo aspetto problematico riguarda l'esclusione dal trattamento agevolato dei beni “significativi” ceduti nell'ambito della prestazione, ovvero quelli il cui valore incide in maniera significativa in rapporto al costo complessivo della prestazione. La limitazione deriva dalla direttiva comunitaria, che ha autorizzato l'Italia ad applicare l'aliquota del 10% sulle prestazioni relative ai lavori di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private, escludendo però dall'agevolazione i materiali che costituiscono una parte significativa della fornitura (la direttiva, infatti, aveva lo scopo di favorire i settori ad alta intensità di manodopera). La norma europea sembrerebbe richiedere che quando i materiali “significativi” sono prevalenti nella prestazione (cioè “pesano” per oltre il 50% del totale) devono essere fatturati con l'aliquota del 20%; nel caso contrario l'intera prestazione rientra nell'aliquota agevolata del 10%.

Nel trasporre questa disposizione nell'art. 7 della finanziaria, però, il legislatore italiano ha modificato la previsione, rendendo più complicato il meccanismo di calcolo, ma anche più conveniente l'agevolazione. Viene infatti disposto che l'aliquota del 10% si applichi ai beni significativi *“fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni”*. In concreto ciò significa che in relazione ad un intervento del valore complessivo di 100 nel quale il bene “significativo” valga 70, l'IVA sarà:

- del 10% su 30 (prestazione “pura”);
- del 10% su 30 (differenza tra il valore complessivo, 100 e il bene significativo, 70);
- del 20% su 40 (differenza tra il valore del bene significativo, 70, e la parte di tale bene assoggettato ad aliquota agevolata, 30).

Il Ministero delle finanze, esplicitamente interpellato sulla divergenza tra la norma europea e quella nazionale, ha fatto sapere che l'Amministrazione finanziaria si atterrà scrupolosamente a quanto stabilito dalla L. 488 e dalla relativa Circolare 247.

Si segnala infine che il Ministro delle finanze, per facilitare la gestione dell'agevolazione, ha emanato in data 29 dicembre 1999 un apposito decreto ministeriale in cui sono stati individuati i beni per i quali ricorre la condizione del valore significativo. Si tratta:

- degli ascensori e montacarichi;
- degli infissi esterni ed interni;
- delle caldaie;
- dei videocitofoni;
- delle apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
- dei sanitari e rubinetterie da bagno;
- degli impianti di sicurezza.

LA RENDITA CATASTALE DEFINITIVA E L'ICI

di Patrizia Clementi

La Finanziaria per il 2000, L. 23 dicembre 1999, n. 488, contiene una disposizione che può interessare gli enti proprietari di immobili soggetti ad ICI e non dotati di una rendita catastale.

Come si ricorderà, nel caso degli immobili non iscritti in catasto e di quelli per i quali sono intervenute modifiche tali da rendere non più adeguata la rendita a suo tempo attribuita, la legge istitutiva dell'imposta (D.Lgs. 504/92) stabilisce che il contribuente deve calcolare il valore del fabbricato facendo riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti (cf. art. 5, c. 4). Queste ipotesi sono regolate, in tema di accertamento, dall'art. 11, c. 1 in cui è stabilito che il comune deve trasmettere copia della dichiarazione all'Ufficio Tecnico Erariale, il quale, entro un anno, deve provvedere ad attribuire la rendita, dandone comunicazione al comune e al contribuente. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il comune, confrontando la rendita presunta con quella definitiva, deve:

- provvedere alla liquidazione della maggiore imposta dovuta e degli interessi nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, senza applicazione di sanzioni, qualora la differenza tra i due valori non superi il 30%;
- disporre il rimborso delle somme versate in eccedenza e dei relativi interessi nella misura del 7% per ogni semestre compiuto;
- applicare all'imposta dovuta una maggiorazione del 20% nel caso che la rendita attribuita superi di oltre il 30% quella dichiarata.

Dal momento della comunicazione, inoltre, il contribuente:

- è tenuto a calcolare l'imposta sulla rendita definitiva e non più su quella presunta;
- ha 60 giorni di tempo per l'eventuale impugnazione della rendita attribuita.

Fino alla modifica apportata dalla Finanziaria, la comunicazione al contribuente si intendeva effettuata con la semplice affissione all'Albo pretorio del provvedimento; avvenimento che - ovviamente - restava ignoto al contribuente che lasciava scadere inutilmente i termini per l'impugnazione e che continuava a calcolare l'ICI sulla rendita presunta. Circostanza, quest'ultima, che lo esponeva alla liquidazione dell'imposta da parte del comune, con la maggiorazione delle sanzioni e degli interessi.

L'art. 30, c. 11, della L. 488/99 ha ora modificato il 4° comma dell'art. 5 del decreto istitutivo dell'ICI aggiungendovi un ultimo periodo per stabilire l'obbligo dell'Ufficio Tecnico Erariale di provvedere *“alla comunicazione del-*

l'avvenuto classamento delle unità immobiliari a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del contribuente". Inoltre viene disposto che "fino alla data dell'avvenuta comunicazione non sono dovuti sanzioni e interessi per effetto della nuova determinazione della rendita catastale".

Utili chiarimenti, circa gli effetti di tale radicale modifica, sono stati forniti dal Ministero delle finanze con la Circolare 11 febbraio 2000, n. 23.

Innanzitutto viene precisato che dal 1° gennaio 2000 le sanzioni e gli interessi previsti dal primo comma dell'art. 11 (ovvero le penalità previste per aver "sbagliato" il calcolo della rendita presunta) sono inapplicabili in quanto riguardanti annualità in cui la rendita definitiva, non essendo stata ancora attribuita, non poteva essere comunicata al contribuente.

Dal momento, invece, in cui il contribuente viene personalmente informato della nuova rendita definitiva, occorre distinguere le situazioni in due possibili fattispecie:

- per il periodo precedente la comunicazione, il comune potrà richiedere unicamente la differenza di imposta dovuta;
- per il periodo successivo alla data di comunicazione, se il contribuente continua a versare la rendita secondo la rendita presunta o comunque in maniera difforme rispetto agli importi dovuti in base alla rendita definitiva, il comune, oltre a chiedere la differenza di imposta, dovrà anche calcolare gli interessi e irrogare la sanzione nella misura del 30% del tributo non versato.

Il Ministero evidenzia inoltre le conseguenze della decorrenza delle nuove norme, fissata a far data dal 1° gennaio 2000: gli *interessi* computabili fino al 31 dicembre 1999 sono dovuti, anche se liquidati successivamente a tale data, mentre a partire dall'anno 2000 non possono più essere richiesti, se non dopo la notificazione al contribuente della rendita definitiva.

Per quanto riguarda, invece, la *sanzione* del 20%, visto il richiamo operato dalla disposizione della legge Finanziaria all'art. 3 del D.Lgs. 472/97 (che sancisce il principio di legalità, dell'irretroattività e del *favor rei*), la Circolare chiarisce che *"nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile e se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato"*. Di conseguenza, le situazioni che potevano verificarsi alla data del 31 dicembre 1999 sono le seguenti:

- se l'atto di contestazione o di irrogazione immediata della sanzione sono già stati notificati e sono divenuti definitivi, essendo già scaduto il termine per proporre ricorso davanti alle Commissioni tributarie senza che lo stesso sia stato presentato, non è ammessa restituzione; se, però, il contribuente, per effetto, ad esempio, di provvedimenti di sospensione ammini-

strativa o di dilazione di pagamento, non ha ancora pagato in tutto o in parte la sanzione, il debito residuo si estingue;

- se risulta già notificato l'atto di contestazione o di irrogazione immediata della sanzione, ma non è ancora decorso il termine di 60 giorni per proporre ricorso avanti ai giudici tributari, o se il ricorso risulti pendente, detti provvedimenti non sono divenuti definitivi: di conseguenza non sono più dovute le sanzioni e, quindi, il comune dovrà provvedere alla rettifica degli atti emanati; se il contribuente ha già effettuato i versamenti, gli importi pagati a titolo di sanzione dovranno essergli rimborsati;
- se l'atto di contestazione o di irrogazione immediata della sanzione sono stati predisposti, ma non sono ancora stati notificati al contribuente, il comune dovrà eliminare l'importo corrispondente alla sanzione, limitatamente al periodo compreso tra la dichiarazione ICI e la data in cui il contribuente ha avuto piena conoscenza della rendita definitiva;
- se le comunicazioni delle rendite definitive non risultano ancora pubblicate nell'Albo pretorio, si renderà necessario effettuare la comunicazione direttamente al contribuente. Qualora, invece, le affissioni all'Albo fossero state effettuate entro il 31 dicembre 1999, nonostante esse siano pienamente valide, è suggerita ai comuni l'opportunità di comunicare direttamente al contribuente.

Nell'ipotesi, infine, che la rendita definitiva sia inferiore a quella presunta, il contribuente ha diritto al rimborso, oltre che della differenza di imposta versata, anche agli interessi, ma solo quelli computabili fino al 31 dicembre 1999. Infatti, partire dal 1° gennaio 2000 e fino alla data di comunicazione al contribuente della rendita definitiva, gli interessi non dovranno più essere rimborsati in quanto la norma che stabilisce non dovuti sanzioni e interessi per effetto della nuova determinazione della rendita catastale vale nei due sensi: sia quando il contribuente è debitore, sia quando è creditore.

LA TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ONLUS

di Patrizia Clementi

Con Circolare 28 dicembre 1999, n. 244 il Ministero delle finanze ha preso posizione sugli immobili posseduti dalle Onlus e utilizzati per lo svolgimento delle attività di solidarietà sociale sostenendo che gli stessi producono reddito fondiario da assoggettare a tassazione. Tale affermazione è diametralmente opposta a quella contenuta nella relazione illustrativa al decreto legislativo che ha introdotto le Onlus nell'ordinamento tributario (D.Lgs. 460/97). In quella occasione il governo, precisava che l'esclusione dall'imposizione sui redditi dell'attività a carattere solidaristico svolta da tali enti *“interessa esclusivamente il reddito d'impresa”* e che *“non si estende alle ulteriori categorie reddituali concorrenti alla formazione del reddito complessivo”* di cui gli enti non commerciali (nel cui ambito rientrano le Onlus) possono essere titolari. Tali altri eventuali redditi (che possono essere quelli fondiari, di capitale e diversi) quindi *“dovranno continuare ad essere assoggettati a tassazione”*, ma – veniva esplicitamente affermato - *“resta inteso in particolare che i redditi di fabbricati strumentali all'attività esercitata, sia essa istituzionale o connessa, in quanto concorrenti alla formazione del reddito d'impresa, non vengono assoggettati a tassazione, mentre sono autonomamente imponibili ai fini IRPEG i redditi di fabbricati non strumentali posseduti dalle Onlus”*.

Di diverso avviso, dicevamo, il Ministero delle finanze, che nella Circolare non si occupa solo degli immobili delle Onlus, ma anche (o meglio soprattutto) di quelli degli enti pubblici (comprese le IPAB istituite per l'esclusivo svolgimento di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie) e che argomenta come segue la propria interpretazione:

- punto di partenza è il particolare trattamento di favore previsto dal Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 917/86) sia per le Onlus che per gli enti pubblici in argomento. A proposito delle prime, infatti, l'art. 111-ter, c. 1 dispone che *“non costituisce esercizio di attività commerciali lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale”*; similmente, in riferimento ai secondi, l'art. 88, c. 2, lett. b stabilisce che *“non costituiscono esercizio di attività commerciali [...] l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine”*;
- dal momento che queste due tipologie di soggetti rientrano tra gli enti non commerciali si rende loro applicabile l'art. 108 del T.U. in forza del quale, come ricorda il Ministero, *“il reddito complessivo imponibile non si esauri-*

sce nell'unica categoria del reddito d'impresa, nella quale confluiscono i proventi di qualsiasi fonte, ma si determina sulla base della somma dei redditi appartenenti alle varie categorie (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi d'impresa e redditi diversi)";

- da queste premesse la Circolare fa derivare la non divisibile conseguenza che la decommercializzazione delle attività di cui all'art. 111-ter e 88 *"nell'escludere la riconducibilità delle menzionate attività istituzionali alla categoria del reddito d'impresa, non sottrae ad imposizione indistintamente tutti i redditi comunque connessi all'esercizio delle attività medesime";*
- inoltre, afferma il Ministero nell'intento di avvalorare la conclusione a cui è pervenuto, *"è da ritenere che l'attività decommercializzata debba essere equiparata a quella istituzionale, che caratterizza gli enti non commerciali [...] e, in quanto tale, riconsiderata per gli aspetti che possono dar luogo a redditi inquadrabili in una delle altre categorie indicate dall'art. 108";*
- fatta questa equiparazione, è inevitabile sostenere che gli immobili nei quali vengono svolte le attività decommercializzate *"al pari degli immobili strumentali all'attività istituzionale degli altri enti non commerciali, acquistano autonomia reddituale e sono, pertanto, produttivi di reddito fondiario",* essi *"infatti, non sono annoverabili tra quelli contemplati nell'art. 40, c. 1, [del D.P.R. 917] in quanto in forza della previsione di decommercializzazione non sono relativi ad imprese commerciali e conseguentemente non trova giustificazione normativa una loro eventuale sottrazione ad imposizione;*
- la Circolare si conclude sostenendo che, date *"le obiettive difficoltà interpretative"* gli enti che avessero ritenuto esclusi da tassazione gli immobili in questione non rischieranno sanzioni amministrative in quanto si rende applicabile la previsione dell'art. 6, c. 2, del D.Lgs. 472/97 che esclude la punibilità per *"l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione o per il pagamento"*.

La Circolare è certamente destinata a far discutere, non solo perché ottiene l'effetto di penalizzare maggiormente gli enti che offrono servizi utili alla collettività senza realizzare utili (per i quali, quindi, la decommercializzazione non comporta come conseguenza un risparmio di imposte), ma soprattutto per le deboli motivazioni che la sostengono e i salti logici che contiene.

Innanzitutto ci sembra di poter segnalare una confusione tra la corretta affermazione che **gli enti** in questione non sono genericamente sottratti ad imposizione, ma sono agevolati solo in riferimento all'esercizio di quel-

le specifiche attività che non vengono considerate commerciali e quella - non condivisibile - che non sarebbero esclusi dalla tassazione *“tutti i redditi comunque connessi all’esercizio delle attività medesime”*.

Neanche pare sostenibile l'**equiparazione** tra attività decommercializzate e quella istituzionale operata senza motivazioni e al solo scopo di concludere che come gli immobili destinati alle attività istituzionali, anche quelli che ospitano le attività decommercializzate, producono reddito fondiario.

Circa poi l’affermazione che gli immobili non possono considerarsi **relativi all’impresa** in quanto *“non sono annoverabili tra quelli contemplati nell’art. 40, c. 1”*, va sottolineato che per gli enti non commerciali la norma di riferimento non è l’art. 40, ma l’art. 109, c. 3 in cui è disposto che *“per l’individuazione dei beni relativi all’impresa si applicano le disposizioni di cui all’art. 77, cc. 1 e 3-bis”*. Il rinvio all’art. 77 permette di concludere che sono relativi all’impresa tutti gli immobili indicati nell’inventario o nel registro dei beni ammortizzabili.

Infine, in esclusivo riferimento alle Onlus, vi è da osservare che questi enti, possono svolgere, oltre alle attività decommercializzate, anche quelle **“direttamente connesse”**, i cui proventi, secondo quanto dispone il comma 2 dell’art. 111-ter *“non concorrono alla formazione del reddito imponibile”*, ma restano attività commerciali (con i conseguenti obblighi anche contabili) a tutti gli effetti. Gli immobili adibiti a queste attività dovrebbero quindi, anche secondo la costruzione logica del Ministero, ricadere certamente nel reddito d’impresa, anche se non ci sembra che dalla lettura della Circolare possa desumersi una conferma in tal senso.

Da ultimo segnaliamo che, in risposta ad un’interrogazione parlamentare, il Ministero delle finanze si è dichiarato favorevole ad eventuali iniziative da parte del Parlamento che mirino ad esentare dall’IRPEG gli immobili delle Onlus.

LE MODIFICHE AL REGIME TRIBUTARIO DELLE ATTIVITÀ SPETTACOLISTICHE

di Patrizia Clementi

Negli ultimi due numeri dello scorso anno abbiamo illustrato il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60 che istituisce, con decorrenza 1° gennaio 2000, la nuova imposta sugli intrattenimenti sopprimendo contestualmente quella sugli spettacoli. Avevamo segnalato che il decreto prevedeva una serie di provvedimenti attuativi che, però, non sono ancora stati emanati. Ad orientare i comportamenti dei contribuenti per ora c'è solo la Circolare n. 247 del 29 dicembre scorso. Particolarmente problematico è il nuovo regime riguardante le attività di spettacolo che vedono cambiare radicalmente il trattamento fiscale ad esse riservato e che, soprattutto, non possono più utilizzare l'intermediazione della SIAE nella riscossione dell'IVA.

In relazione a questa tipologia di attività riportiamo di seguito un breve sunto delle nuove norme e alcune indicazioni operative sugli aspetti salienti della normativa, riservandoci di tornare sull'argomento via via che saranno emanati i decreti di attuazione.

1. ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI

L'imposta sugli spettacoli, prima dovuta sugli spettacoli, giochi e intrattenimenti è stata soppressa. Al suo posto è stata introdotta una nuova imposta, quella sugli *intrattenimenti*, che *non* riguarda però le attività cinematografiche e quelle teatrali, così come non interessa le esecuzioni musicali prevalentemente dal vivo, gli spettacoli sportivi in genere e tutte quelle attività in cui il fruitore è semplicemente spettatore. Essa è invece dovuta in tutti i casi in cui l'utente partecipa all'attività, come nell'ipotesi dell'utilizzazione dei biliardi e degli altri apparecchi di divertimento o intrattenimento.

Ne consegue che le attività spettacolistiche (cinema, teatro, manifestazioni sportive, ecc.) non sono soggette all'imposta sugli spettacoli (ora soppressa), né a quella sugli intrattenimenti (dalla quale sono escluse).

2. ELIMINAZIONE DEL SISTEMA FORFETARIO AI FINI IVA E DELL'INTERMEDIAZIONE DELLA SIAE NELLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE

Fino allo scorso anno le attività di spettacolo (così come quelle di intrattenimento e i giochi), erano normalmente assoggettate al regime IVA for-

fetario (salva la possibilità di optare per il regime normale), che prevedeva la quantificazione dell'imposta a debito per mezzo dell'abbattimento dei 2/3 dell'imposta incassata sui ricavi in luogo della deduzione analitica di quella pagata sui costi. Al sistema forfetario era inoltre collegata una serie di semplificazioni della contabilità e degli adempimenti tributari:

- esonero dagli obblighi di fatturazione, dal momento che bastava l'emissione del biglietto vidimato dalla SIAE;
- esonero dalla registrazione degli incassi, sostituita dalla compilazione del borderau;
- esonero dalla dichiarazione annuale, che risultava superflua in quanto tutti i versamenti venivano effettuati attraverso la SIAE.

Relativamente alle attività connesse o accessorie a quella spettacolistica (es. le sponsorizzazioni o la somministrazione nel bar annesso al cinema o al teatro) occorre emettere fattura, scontrino o ricevuta fiscale e si beneficiava di un abbattimento forfetario ridotto (1/10 invece di 2/3). Gli acquisti, invece, dovevano essere regolarmente annotati sul registro dei fornitori bollato e vidimato.

La nuova normativa ha abolito il sistema forfetario dell'IVA e ha eliminato l'intermediazione della SIAE nel versamento di questa imposta all'erario, istituendo anche per gli spettacoli il regime IVA normale. Di conseguenza, dal 1° gennaio è necessario:

- documentare gli incassi mediante il rilascio di titoli di accesso emessi da appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate (questi macchinari, però, ancora non esistono e la Circolare 247 ha disposto che fino al 30 giugno si possono continuare ad usare i biglietti vidimati dalla SIAE, o, in alternativa, rilasciare ricevute fiscali o scontrini manuali o pre-stampati a tagli fissi integrati con le indicazioni che devono essere contenute nei titoli di accesso);
- continuare a emettere fattura per le prestazioni pubblicitarie e le sponsorizzazioni e rilasciare lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale per le somministrazioni del bar annesso alla sala cinematografica o teatrale;
- annotare gli incassi (che prima venivano registrati nel borderau) nel registro dei corrispettivi bollato e vidimato;
- utilizzare il registro degli acquisti bollato e vidimato in cui potranno essere annotate anche, in un'apposita sezione, le eventuali fatture emesse;
- presentare la dichiarazione periodica IVA, con cadenza mensile o trimestrale, a seconda del giro d'affari complessivo delle attività commerciali dell'ente e delle eventuali opzioni esercitate;
- calcolare l'imposta sottraendo all'IVA incassata quella pagata ai fornitori;
- versare l'IVA dovuta, direttamente all'erario attraverso il modello di pagamento F24;
- presentare la dichiarazione IVA annuale (con il mod. UNICO).

Si osservi che qualora l'ente svolga anche altre attività commerciali, le dichiarazioni periodiche, i versamenti e la dichiarazione IVA sono unitari e devono essere coordinati.

3. LE SEMPLIFICAZIONI PER LE ATTIVITÀ DI MINORE RILEVANZA

La nuova normativa prevede però che, limitatamente alle attività di minore rilevanza economica, continui ad operare un regime IVA forfetario (in parte diverso da quello precedente), sempre con la possibilità di optare per il regime normale. Sono interessati a questa previsione i cinema e i teatri che nel 1999 hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 50 milioni di lire.

In questi casi gli obblighi da rispettare sono i seguenti:

- in alternativa all'emissione di titoli di accesso emessi da appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate (che comunque ancora non esistono), documentare gli incassi mediante il rilascio di ricevuta fiscale o di scontrino fiscale manuale o a tagli fissi, integrato con le indicazioni che devono essere contenute nei titoli di accesso già citati;
- emettere fattura per le prestazioni pubblicitarie e le sponsorizzazioni e rilasciare lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale per le somministrazioni del bar annesso alla sala cinematografica o teatrale;
- numerare le fatture ricevute, senza l'obbligo di annotarle in un registro (si tenga però presente che, dal momento che questo esonero vale soltanto per l'IVA e non anche ai fini delle imposte dirette, a livello pratico è opportuno annotare le fatture in un registro regolarmente bollato e vidimato);
- conservare i documenti che hanno rilevanza fiscale per 10 anni o per un periodo maggiore qualora vi siano in corso controversie con l'Amministrazione finanziaria;
- calcolare l'imposta forfetariamente abbattendo del 50% quella sugli incassi e di 1/10 quella sulle prestazioni pubblicitarie, le sponsorizzazioni e le somministrazioni;
- versare l'IVA dovuta, direttamente all'erario attraverso il modello di pagamento F24, una sola volta l'anno, entro il 16 marzo;
- presentare la dichiarazione IVA annuale con il mod. UNICO (che deve includere anche le altre eventuali attività commerciali esercitate).

4. RISCOSSIONE DEI DIRITTI D'AUTORE

Come abbiamo già visto in relazione alle attività spettacolistiche, dal 1° gennaio la SIAE non riscuote più l'imposta sugli spettacoli (che è stata

soppressa), né la nuova imposta sugli intrattenimenti (che non si applica a queste attività) e non riscuote più l'IVA (che dovrà sempre essere versata, come si è detto, direttamente all'erario utilizzando il mod. F24). Continuerà invece ad incassare esclusivamente i diritti d'autore.

5. RACCORDO DEL NUOVO REGIME CON GLI ADEMPIMENTI CONNESSI CON LE IMPOSTE DIRETTE (IRPEG – IRAP)

Va precisato che le modifiche intervenute riguardano solo le imposte indirette (quali sono l'IVA, l'imposta sugli spettacoli e quelli sugli intrattenimenti), mentre non hanno coinvolto il versante delle imposte dirette, ovvero l'IRPEG e l'IRAP.

A tale proposito occorre ricordare che già con il precedente quadro normativo, l'attività di cinema e di teatro, svolta con continuità, era da considerarsi a tutti gli effetti attività commerciale, con tutti gli obblighi connessi alle imposte dirette:

- tenere una contabilità nella forma semplificata o ordinaria (a seconda che il giro d'affari delle attività complessivamente esercitate dall'ente fosse al di sotto o al di sopra dei 360 milioni di lire annui);
- includere nella dichiarazione dei redditi dell'ente i dati relativi all'attività esercitata;
- calcolare e versare le imposte dovute.

6. IL CASO DELLE ATTIVITÀ OCCASIONALI

Per completezza si ricorda che qualora l'attività spettacolistica sia svolta in maniera del tutto occasionale, gli adempimenti legati all'IVA e alla contabilità non sono richiesti; l'attività sarà rilevante ai soli fini IRPEG. In questi casi (oltre a versare alla SIAE i diritti d'autore, se dovuti), è necessario includere nei redditi della parrocchia, il risultato economico dell'attività, che costituisce "reddito diverso". In pratica occorre predisporre un prospetto - da conservare per 10 anni o per un periodo maggiore se vi sono controversie con l'Amministrazione finanziaria - dal quale devono risultare i dati relativi alla manifestazione (tipo, data, sede, ecc.), gli incassi realizzati e le spese sostenute. Naturalmente dovranno essere conservate anche le pezze giustificative degli importi indicati. Il totale dei costi e il totale dei ricavi dovranno essere inseriti nella dichiarazione dei redditi e la differenza, se positiva, assoggettata a tassazione. Nessun adempimento è invece richiesto ai fini IRAP.

IL REGIME SPECIALE PER LE ASSOCIAZIONI

di Patrizia Clementi

Dopo le modifiche che la L. 133/99 ha apportato al regime forfetario introdotto nel 1991 per le associazioni e le pro-loco dalla legge 398 e a seguito delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche dallo stesso testo normativo (si veda *Ex lege 3/99*), nell'ultimo periodo sono stati emanati una serie di provvedimenti per illustrare e dare attuazione alle nuove disposizioni. Oltre al D.M. 10 novembre 1999 con il quale è stato fissato il limite annuo dei proventi di carattere occasionale che non concorre a formare il reddito delle associazioni sportive dilettantistiche (cf. *Ex lege 4/99*) sono stati infatti emanati:

- il D.M. 26.11.1999, n. 473, recante il Regolamento di attuazione;
- la Circolare ministeriale 6.12.1999, n. 231/E;
- la Circolare ministeriale 28.12.1999, n. 247/E;
- il D.P.R. 30.12.1999, n. 544;
- la Circolare ministeriale 8.3.2000, n. 43/E.

Va inoltre tenuto presente che la disciplina del regime forfetario di cui alla L. 398 è stata contemporaneamente e indirettamente modificata anche a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 60/99 (che contiene il nuovo regime delle attività spettacolistiche) e che è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2000 il relativo Regolamento emanato con D.P.R. 30.12.1999, n. 544.

Ci sembra quindi utile ripresentare, in modo organico e aggiornato agli ultimi provvedimenti attuativi, il nuovo trattamento previsto per le associazioni sportive dilettantistiche e per le associazioni senza scopo di lucro in generale.

ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

A favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, purché affiliate al CONI o alle Federazioni sportive nazionali oppure riconosciute da enti di promozione sportiva, sono attribuite tre agevolazioni di carattere fiscale: in relazione alle raccolte di fondi, circa i compensi e i rimborsi spese corrisposti a collaboratori e in merito alle erogazioni liberali. A fronte di tali vantaggi è stato introdotto l'obbligo di far transitare per il canale postale o bancario tutti i movimenti finanziari di importo non inferiore alle 100 mila lire.

1. RACCOLTE DI FONDI

L'agevolazione consiste nell'esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile dell'associazione dei proventi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali occasionali connesse agli scopi istituzionali e di quelli conseguiti tramite raccolte di fondi occasionali e saltuarie effettuate dalle associazioni con qualsiasi modalità (ad esempio raccolte realizzate grazie a somministrazioni di alimenti e bevande, vendita di oggetti durante la manifestazione, sponsorizzazioni relative all'evento specifico, cene sociali, ecc.).

L'esclusione dal reddito imponibile è limitata ad un massimo di lire 100 milioni (limite fissato dal D.M. 10.11.1999) e a non più di due eventi per ogni periodo d'imposta.

Il Regolamento di attuazione dell'art. 25 della L. 133/99 precisa inoltre che:

- questi proventi non vanno conteggiati ai fini della determinazione del limite stabilito per poter accedere al regime forfetario (fissato in 360 milioni di lire);
- l'agevolazione relativa alla raccolta di fondi prevista esclusivamente per le associazioni sportive dilettantistiche è sostitutiva di quella introdotta dall'art. 2, c. 1, lett. a del D.Lgs. 460/97 (ovvero l'esclusione dall'imponibile dei fondi pervenuti agli enti non commerciali a seguito di *“raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”*);
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio gli enti devono redigere un apposito rendiconto, su un registro bollato e numerato, da conservare anche oltre il termine decennale qualora siano in corso delle controversie con l'Amministrazione finanziaria; dal rendiconto devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione attraverso la quale sono raccolte le somme rientranti nell'agevolazione.

L'agevolazione spetta per le manifestazioni realizzate a partire dal 1° gennaio 2000. Per le associazioni che hanno il periodo d'imposta a cavallo di due anni, il limite di 100 milioni si deve applicare per il periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000, sempre limitatamente alle manifestazioni realizzate dopo tale data.

2. COMPENSI E RIMBORSI SPESE

Sui compensi corrisposti per prestazioni di vario genere (rimborsi forfetari, indennità di trasferta, collaborazioni occasionali, collaborazioni coordinate e continuative) viene previsto un duplice trattamento ai fini fiscali:

- la quota di compenso che non eccede il limite massimo di 90.000 lire per ciascuna prestazione e, in ogni caso, l'importo annuo di lire 6 milioni per ogni percipiente non va assoggettata a ritenuta;
- sull'intera quota eccedente i limiti di franchigia deve essere operata una ritenuta a titolo di imposta pari alla misura fissata per il primo scaglione dell'IRPEF, maggiorato delle aliquote addizionali.

Il Regolamento di attuazione ha precisato che rientrano tra quelli agevolati solo i compensi corrisposti per promuovere l'attività sportiva dilettantistica, restandone pertanto esclusi quelli erogati dall'ente ai propri lavoratori dipendenti assunti per lo svolgimento di attività amministrative o gestionali e quelli corrisposti a professionisti, lavoratori autonomi o imprenditori. Chiarisce inoltre che:

- la parte eccedente i limiti di franchigia costituisce, per il percipiente, reddito tassabile senza esclusioni, riduzioni o deduzioni;
- all'atto del pagamento gli enti devono ottenere dal percipiente un'autocertificazione che attesti i compensi della stessa natura erogati da altri soggetti, al fine di verificare se la fascia di franchigia sia stata o meno superata;
- gli enti devono rilasciare a ciascun percipiente la certificazione dei compensi e devono presentare la dichiarazione del sostituto d'imposta anche nel caso in cui i compensi non siano stati assoggettati a ritenuta in quanto totalmente rientranti nei limiti previsti per l'esenzione;
- i pagamenti di compensi di importo non inferiore a 100 mila lire devono transitare attraverso il conto corrente bancario o postale intestato all'associazione; in caso contrario il compenso concorre a formare il reddito IRPEF del percipiente e fa decadere l'ente dal diritto alle agevolazioni previste dalla L. 398/91.

Si richiama inoltre l'attenzione sulla circostanza che l'agevolazione in oggetto ha rilevanza ai soli fini IRPEF e non modifica la natura contrattuale della prestazione; di conseguenza non influisce sulle disposizioni che riguardano l'IRAP, né sugli obblighi contributivi e assicurativi. In riferimento a questi ultimi, quindi:

- se la prestazione è svolta nell'ambito di collaborazione coordinata e continuativa, restano fermi gli obblighi INPS (versamento del 13 o del 10%) e potrebbe essere necessaria l'assicurazione INAIL contro gli infortuni (si tratta di un nuovo obbligo che illustriamo alle pagine 41 e seguenti di questo stesso numero);
- se la prestazione ha la natura di collaborazione occasionale, di rimborso o di indennità forfetaria viene esclusa dai contributi INPS.

In relazione all'IRAP, invece:

- i compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative e per quelle occasionali sono da assoggettare all'imposta;

- i rimborsi o le indennità forfetari influenzano la base imponibile solo nell'ipotesi costituiscano costi inerenti all'attività commerciale eventualmente esercitata dall'ente (circa la possibilità di inclusione di queste voci di costo tra i componenti negativi del reddito d'impresa cf. R.M. 28.10.1998, n. 158).

3. OBBLIGHI AMMINISTRATIVI

Introdotta con funzione di garanzia, per evitare abusi e comportamenti elusivi, è stato inserito l'obbligo, pena la decadenza dei benefici, di far transitare per il canale bancario o postale ogni entrata ed uscita dell'ente di importo pari o superiore a 100 mila lire. Il Regolamento applicativo a questo proposito precisa che:

- i versamenti effettuati a favore delle associazioni, comprese le erogazioni liberali, i contributi, le quote associative e i proventi derivanti dalle raccolte di fondi e dalle attività commerciali occasionali, devono essere eseguiti tramite bollettino di conto corrente postale, bonifico bancario, assegno non trasferibile, bancomat o carta di credito;
- nelle stesse forme devono essere effettuati anche i pagamenti effettuati dalle associazioni per operazioni inerenti l'attività istituzionale, compresi i pagamenti dei compensi e dei rimborsi forfetari ai collaboratori.

Le sanzioni previste in caso di inadempienza consistono nel mancato riconoscimento delle agevolazioni previste dalla legge (ad esempio, l'erogazione liberale di importo non inferiore a 100 mila lire, versata all'associazione in contanti o con assegno bancario ordinario, non sarà detraibile per l'offerente; analogamente perderà la franchigia il rimborso forfetario effettuato con strumenti diversi da quelli richiesti). Inoltre, qualora l'associazione se ne avvalga, è prevista anche la decadenza dal regime di cui alla legge 398 del 1991.

MODIFICHE AL REGIME FORFETARIO

Come abbiamo già accennato, il regime forfetario previsto dalla L. 398/91 è stato modificato dalla L. 133/99 e, indirettamente, dal D.Lgs. 60/99; le diverse norme che si sono sovrapposte e i chiarimenti ministeriali disseminati in provvedimenti diversi e non precisamente tempestivi hanno contribuito a creare una certa confusione. Ci sembra perciò utile riassumere la normativa attualmente in vigore.

1. SOGGETTI DESTINATARI

Il regime forfetario può essere utilizzato esclusivamente:

- dalle associazioni sportive dilettantistiche e relative sezioni, non aventi scopo di lucro;
- dalle associazioni senza fine di lucro, con o senza riconoscimento civile;
- dalle pro-loco;

che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito ricavi da attività commerciali per un ammontare complessivo non superiore a 360 milioni di lire.

2. ESERCIZIO DELL'OPZIONE: ADEMPIMENTI ED EFFETTI

I soggetti che intendono optare per l'applicazione del regime forfetario devono darne comunicazione all'Ufficio periferico SIAE prima dell'inizio dell'anno solare nel quale intendono fruire del regime agevolato e all'Ufficio delle entrate nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata. Limitatamente all'anno 2000 l'opzione potrà essere comunicata entro il prossimo 30 giugno.

L'opzione ha effetto fino a quando non è revocata con le stesse modalità ed è vincolante per un quinquennio.

Qualora nel corso dell'anno il limite di 360 milioni venga superato, il regime forfetario cesserà di essere applicabile a partire dal mese successivo a quello in cui sono venuti meno i requisiti.

3. TASSAZIONE AI FINI IRPEG E IVA

Tali soggetti determinano in maniera forfetaria il reddito imponibile derivante dalle attività commerciali esercitate applicando all'ammontare dei proventi conseguiti (ricavi e sopravvenienze attive di cui agli artt. 53 e 55 del D.P.R. 917/86) il coefficiente di redditività del 3% e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.

Si tenga presente che ai fini del raggiungimento del limite di 360 milioni le plusvalenze non vanno considerate. Ugualmente devono essere conteggiati - né sono soggetti a tassazione - i proventi di natura istituzionale (come le quote associative o le liberalità), i corrispettivi e proventi relativi ad attività che non sono considerate commerciali, gli incassi delle raccolte occasionali di fondi già trattate a pagina 27 e le indennità di preparazione e promozione atletica (di cui alla L. 91/80, tipiche delle associazioni sportive).

Anche ai fini IVA l'imposta dovuta viene calcolata a forfait operando una detrazione pari ad 1/2 di quella incassata. Per le operazioni di sponsorizzazione la percentuale di detrazione è ridotta ad 1/10, mentre per le operazioni di cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione radiofonica nonché per le prestazioni pubblicitarie è fissata ad 1/3.

4. ADEMPIMENTI CONTABILI E LIQUIDAZIONE IVA

Gli adempimenti contabili previsti dalla legge 398 sono significativamente cambiati per effetto delle modifiche apportate all'art. 74 del decreto sull'IVA dal D.Lgs. 60/99. Dal 1° gennaio 2000, infatti, le distinte e le dichiarazioni d'incasso approvate con D.M. 18.5.1995 abitualmente usate dalle associazioni devono essere sostituite da un diverso sistema di scritture contabili, quello definito dal regime "supersemplificato" introdotto dall'art. 3, c. 166, della L. 662/96. In pratica, i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali dovranno essere annotati, anche con un'unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento nel modello approvato con D.M. 11.2.1997 opportunamente integrato. Dal momento, però, che i nuovi adempimenti contabili sono stati fissati con il D.P.R. 544 del 30 dicembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2000, in data perciò successiva alla prima scadenza (15 febbraio), con il comunicato stampa del 10 marzo 2000 il Ministero delle finanze ha prorogato di un mese il termine per effettuare le annotazioni relative al mese di gennaio. Nello stesso modello o registro dovranno inoltre essere registrati distintamente anche i proventi derivanti dalle raccolte di fondi, le plusvalenze patrimoniali e le eventuali operazioni intracomunitarie.

Resta invece invariata l'esenzione dall'obbligo di emissione dello scontrino o ricevuta fiscale e, per quanto concerne le fatture di acquisto, la necessità di conservarle numerandole progressivamente.

Inoltre, essendo venuta meno l'intermediazione della SIAE nella riscossione dell'IVA, le associazioni dovranno effettuare il versamento trimestrale dell'imposta entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, presentare la dichiarazione periodica IVA nonché quella annuale.

SCADENZE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI

di Patrizia Clementi

Nel numero di *Ex Lege 3/99* avevamo anticipato che il 3 settembre 1999 il Consiglio dei Ministri aveva approvato un decreto con il quale si fissavano le date di scadenza per i più importanti appuntamenti con il fisco: quelle della presentazione delle dichiarazioni e quelle del versamento delle imposte. Da allora, però, del provvedimento non si è più avuta alcuna notizia fino alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio scorso. Arrivato quasi fuori tempo massimo per le dichiarazioni di quest'anno, il D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, che è entrato in vigore il 3 marzo 2000, sana anche le dichiarazioni presentate lo scorso anno in termini differenti da quelli previsti dalla normativa, termini fissati con semplici comunicati stampa da parte del Ministero delle finanze.

Riassumiamo quindi le nuove scadenze, indicando il riferimento dei provvedimenti modificati dal decreto.

⇒ **Unico 2000 - Enti non commerciali**

Premesso che il mod. UNICO deve essere utilizzato da tutti i contribuenti che hanno l'obbligo di presentare due o più delle dichiarazioni che lo compongono (dichiarazione dei redditi, ai fini IRAP, del sostituto d'imposta e IVA), i termini di presentazione e quelli della trasmissione telematica a mezzo di un intermediario autorizzato sono così differenziati:

- per i soggetti tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro una data stabilita dalla legge o dall'atto costitutivo (D.P.R. 322/98, art. 2, c. 2):
 - se hanno provveduto all'approvazione, il termine di presentazione scade entro un mese dalla approvazione del bilancio o rendiconto, mentre quello stabilito per la trasmissione in via telematica scade entro due mesi dall'approvazione;
 - se non hanno provveduto all'approvazione, il termine di presentazione scade entro un mese dal termine previsto per l'approvazione, mentre quello stabilito per la trasmissione in via telematica è fissato entro due mesi dalla scadenza prevista;
- per i soggetti non tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto (come le parrocchie e molti altri enti ecclesiastici), il termine di presentazione scade entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta, mentre quello stabilito per la trasmissione in via telematica scade en-

tro sette mesi dalla chiusura del periodo d'imposta (D.P.R. 322/98, art. 2, c. 3).

Qualora, però, le scadenze indicate per la presentazione cadano nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 maggio, la presentazione deve avvenire entro il 31 maggio e la trasmissione telematica entro il 30 giugno (D.P.R. 322/98, art. 2, c. 4).

⇒ **Modello 770/2000**

La dichiarazione del sostituto d'imposta non va sempre inclusa nella dichiarazione modello UNICO: deve essere presentata in modo autonomo dagli enti che hanno operato ritenute a più di 20 soggetti e da quelli che non sono tenuti ad altre dichiarazioni. In questo caso il termine per la presentazione è fissato tra il 1° e il 31 maggio, mentre quello per la trasmissione telematica è stabilito alla fine di giugno (D.P.R. 322/98, art. 2, c. 5 e art. 3, c. 1).

Inoltre, i sostituti che abbiano un numero di dipendenti non inferiore a 50 possono presentare la dichiarazione unicamente in via telematica, sia direttamente che tramite intermediario (D.P.R. 322/98, art. 3, c. 2).

⇒ **Dichiarazione IRAP/2000**

Qualora l'ente fosse tenuto solo alla presentazione della dichiarazione ai fini IRAP ed a quella del sostituto d'imposta in forma autonoma, ma non anche alle altre dichiarazioni contenute nel modello UNICO (nel caso in cui non svolga alcuna attività commerciale e non abbia alcun reddito da tassare ai fini IRPEG) dovrà presentare autonomamente la dichiarazione IRAP entro i termini stabiliti per la presentazione del modello UNICO.

⇒ **Dichiarazione IVA/2000**

La dichiarazione IVA deve essere presentata disgiuntamente dal modello UNICO quando l'ente ha un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare; per queste dichiarazioni il termine è fissato tra il 1° febbraio e il 31 maggio, mentre quello per la trasmissione telematica è stabilito alla fine di giugno.

In questi casi deve essere adoperato il modello approvato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro il 20 dicembre dell'anno precedente (D.P.R. 322, art. 8).

⇒ **Presentazione telematica della dichiarazione**

Come già previsto lo scorso anno le dichiarazioni possono essere presentate dall'ente agli uffici bancari o postali oppure ad uno dei soggetti incaricati per la trasmissione telematica, tra cui rientrano i professionisti

che normalmente seguono gli enti negli adempimenti: dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro. Tutti questi soggetti devono poi provvedere, nei termini che abbiamo indicato per ciascuna dichiarazione, alla trasmissione dei dati all'Amministrazione finanziaria utilizzando la via informatica (le banche e la società Poste Italiane usufruiscono di un termine più ampio: l'invio deve avvenire entro cinque mesi dalla scadenza del termine di presentazione).

Da quest'anno gli enti possono trasmettere direttamente le proprie dichiarazioni all'Amministrazione finanziaria in via telematica, utilizzando specifici software in grado di convertire i dati nel formato previsto per questa particolare modalità di presentazione (D.P.R. 322/98, art. 3, c. 2-ter).

Si tenga presente che nel caso di invio telematico diretto i termini di presentazione sono quelli ordinari e non quelli stabiliti per l'invio telematico indiretto. La dichiarazione, infatti, si intende presentata il giorno in cui è consegnata alla banca, all'ufficio postale, ad un intermediario autorizzato oppure è trasmessa direttamente all'Amministrazione finanziaria in via telematica (D.P.R. 322/98, art. 3, c. 8). Sia i termini di presentazione che quelli di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno feriale successivo (D.P.R. 322/98, art. 2, c. 9).

⇒ **Liquidazioni e versamenti periodici IVA**

L'IVA deve essere liquidata e versata (D.P.R. 100/98, art. 1, cc. 1 e 4):

- per i contribuenti mensili: entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento;
- per i contribuenti trimestrali: entro il 2° mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; la liquidazione del quarto trimestre (e non anche il versamento) deve avvenire entro il 16 febbraio.

Se l'importo dovuto non supera il limite di 50.000 lire, il versamento va effettuato insieme a quello relativo al periodo successivo.

⇒ **Dichiarazione IVA periodica**

La dichiarazione periodica IVA deve essere presentata entro l'ultimo giorno del mese nel quale vengono eseguite le liquidazioni periodiche (D.P.R. 100/98, art. 1, c. 2-ter).

La dichiarazione deve essere presentata indipendentemente dalla circostanza che evidenzia un debito o un credito. Ne sono però esonerati i soggetti che effettuano solo operazioni esenti e quelli che esercitano attività spettacolistiche in regime IVA forfetario (D.P.R. 100/98, art. 1, c. 2).

Nel caso di esercizio di più attività, deve essere presentata una sola dichiarazione riepilogativa per ciascun periodo. Se le liquidazioni delle di-

verse attività non sono omogee, essendo trimestrali alcune e mensili altre, la liquidazione da presentare nei mesi di maggio, agosto, novembre e febbraio deve essere unica, riepilogativa delle liquidazioni effettuate per ciascuna delle attività (D.P.R. 100/98, art. 1, c. 2-bis).

Si tenga presente che la dichiarazione periodica non sostituisce più le annotazioni da effettuare sui registri IVA, che vanno quindi regolarmente eseguite.

⇒ **Versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale**

Il versamento dell'IVA risultante a debito dalla dichiarazione annuale deve essere effettuato, sia per i contribuenti mensili che per quelli trimestrali, entro il 16 marzo. Il pagamento può essere prorogato fino al termine previsto per il versamento delle imposte dovute in base all'*Unico*; in questo caso occorrerà applicare una maggiorazione per interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (D.P.R. 542/99, artt. 6 e 7).

⇒ **Dichiarazione tardiva**

Il decreto contiene anche un'altra importante disposizione che riguarda la validità delle dichiarazioni presentate entro 90 giorni (e non più 60) dalla scadenza del termine. Vi è quindi più tempo per rimediare all'eventuale omissione (D.P.R. 322/98, art. 2, c. 7).

Si tenga presente che nel caso di omessa dichiarazione le sanzioni amministrative sono particolarmente pesanti: vanno dal 120 al 240% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 500 mila lire. Se non sono dovute imposte, la sanzione varia da 500 mila lire a 2 milioni di lire, sanzione che può essere raddoppiata nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ovvero degli enti che svolgono attività commerciali. Le dichiarazioni presentate con un ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma in ogni caso costituiscono titolo per la riscossione delle somme dovute in base agli importi indicate in esse.

DENUNCIA INAIL DIPENDENTI

di Patrizia Clementi

Il D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 che contiene *“Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”* va segnalato, oltre che per l'introduzione dell'obbligo assicurativo per i collaboratori coordinati e continuativi (si vedano a questo proposito i due articoli ospitati in questo numero alle pagine 37-45), anche per un nuovo adempimento in capo agli enti in relazione alla denuncia di assunzioni e cessazione di rapporti di lavoro dipendente.

Il secondo comma dell'art. 14, infatti, introduce l'obbligo dei datori di lavoro soggetti all'assicurazione contro gli infortuni presso l'INAIL, di comunicare il numero di codice fiscale del lavoratore, sia nel caso di assunzione, sia in quello di cessazione del rapporto di lavoro. Particolare attenzione va prestata al *termine* fissato per l'adempimento: la legge richiede che la comunicazione avvenga *“contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione”* e quindi, specifica l'INAIL con propria nota in data 13 marzo 2000, *“deve avvenire nello stesso giorno in cui inizia o cessa effettivamente la prestazione lavorativa svolta e soggetta a tutela assicurativa”*.

La denuncia deve contenere i seguenti dati:

- codice fiscale dell'ente;
- numero di posizione assicurativa INAIL e relativo controcodice;
- codice fiscale del lavoratore;
- data della relativa assunzione o cessazione.

A controbilanciare l'onere della *“contestualità”*, le modalità previste per la trasmissione della denuncia sono diversificate e di semplice attuazione; il datore di lavoro può scegliere tra:

- l'invio tramite posta elettronica all'indirizzo dna@inail.it;
- la comunicazione telefonica utilizzando l'apposito *call center* che risponde al n. 16484;
- l'utilizzo dell'apposito modulo predisposto dall'Istituto che può essere presentato allo sportello, inviato per posta o tramite fax ad una qualsiasi sede territoriale INAIL;
- il trasferimento dei dati su supporto informatico, da consegnare ad una qualsiasi sede territoriale INAIL.

Le nuove disposizioni si applicano alle assunzioni e alle cessazioni intervenute a decorrere dal **16 marzo 2000**, data di entrata in vigore del decreto legislativo; in caso di omessa o errata comunicazione, si applica una sanzione amministrativa pari a lire centomila per ciascun lavoratore.

Le collaborazioni coordinate continuative sono state di recente interessate da alcuni provvedimenti di carattere fiscale, previdenziale e assicurativo. Il primo rende più leggera la tassazione nei casi in cui questo tipo di attività costituisca l'unica fonte di guadagno; gli altri due mirano ad estendere sempre di più a questa tipologia di lavoratori autonomi le coperture di carattere sociale già previste per quelli dipendenti. Circostanza che, oltre a comportare un incremento di contribuzione - con oneri suddivisi tra le due parti -, aumenta gli adempimenti a carico dei committenti.

1. DEDUZIONE FORFETARIA

Sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e professionisti gli enti devono operare una ritenuta d'acconto pari al 20%. Nel caso dei collaboratori coordinati e continuativi la ritenuta va calcolata sul 95% del compenso, dal momento che è riconosciuta una franchigia del 5% a titolo di deduzione forfetaria, fino alla soglia di lire 100 milioni, oltre la quale non vi è più diritto ad alcun abbattimento.

La Finanziaria per il 2000, L. 23.12.1999, n. 488, al 3° comma dell'art. 51 stabilisce che qualora il reddito del collaboratore sia costituito soltanto da compensi per collaborazioni coordinate e continuative di importo non superiore a 40 milioni e dal reddito, non superiore a lire 1.800.000, della casa di abitazione principale, la deduzione forfetaria spettante ai fini IRPEF viene elevata, già a decorrere dal 1° gennaio 1999, dal 5 al **6%**. Nel comma successivo prevede inoltre che la deduzione aumenterà al 7% a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Dal momento che il committente non può conoscere la situazione reddituale complessiva del collaboratore, la deduzione nella misura più favorevole potrà essere applicata esclusivamente su richiesta scritta di quest'ultimo nella quale egli attesti di avere i requisiti prescritti. E' evidente inoltre che la maggiore riduzione dell'imponibile, operante già per il periodo d'imposta 1999 ma stabilita con una legge emanata alla fine dello stesso anno, potrà essere utilizzata solo in sede di dichiarazione dei redditi del collaboratore.

2. CONTRIBUTO PREVIDENZIALE

Una seconda modifica riguarda il contributo previdenziale, già introdotto dal 1996 (L. 335/95). L'innovazione è stata apportata dall'art. 51 della Finanziaria per il 2000, L. 23.12.1999, n. 488, che ha elevato ad *un punto* la misura dell'aumento biennale già previsto nella misura di 0,50 punti dalla L. 449/97.

Come si ricorderà infatti i compensi per questo tipo di prestazioni erano stati inizialmente assoggettati ad un prelievo pari al 10%; successivamente – dal 1998 - l'aliquota è stata differenziata: è restata invariata al 10% quella relativa ai compensi spettanti a soggetti già dotati di una copertura previdenziale obbligatoria (come dipendenti e pensionati) mentre è aumentata al 12% quella relativa a collaboratori privi di tali assicurazioni. Quest'ultima aliquota era destinata ad essere incrementata in misura di 0,50 punti percentuali ogni due anni, fino ad arrivare al 19% nel 2028.

Per effetto della modifica apportata dalla Finanziaria, a decorrere dal 1° gennaio l'aliquota del 12% è quindi aumentata al **13%**.

Resta ferma la ripartizione del contributo tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo dell'importo dovuto.

Particolare attenzione va prestata al calcolo della base imponibile che, essendo la medesima di quella prevista ai fini IRPEF, va quantificata applicando:

- la deduzione del 6%, se il soggetto è titolare solo di redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative di importo non superiore a 40 milioni e dal reddito dell'abitazione principale per un importo non superiore a lire 1.800.000;
- la deduzione del 5% nei casi per i quali non ricorrono le condizioni sopra indicate;
- nessuna deduzione nel caso in cui il collaboratore abbia superato la soglia di 100 milioni di compensi per collaborazioni coordinate e continuative, anche se percepiti da più committenti.

Non andrà invece operata alcuna trattenuta nell'ipotesi che il collaboratore abbia superato il massimale contributivo, quando cioè abbia incassato, anche da più soggetti, compensi complessivi per una somma superiore a quella fissata di anno in anno come limite oltre il quale non vi è obbligo di versamento contributivo. Quello fissato per l'anno 2000 è pari a lire 141.991.000 (cf. Circolare 16 febbraio 2000, n. 37 della Direzione centrale delle entrate contributive dell'INPS).

Per evitare responsabilità da parte dell'ente e per non trovarsi a dover richiedere al collaboratore una dichiarazione in occasione di ogni pagamento, può essere utile obbligarlo – con una previsione inserita come clau-

sola nel contratto tra le parti - a rendere una dichiarazione al committente circa la propria situazione reddituale, con previsione di aggiornamento qualora si verificassero mutamenti in misura tale da modificare il regime contributivo (e fiscale). Alla fine di questo articolo si riporta un esempio di clausola contrattuale.

3. ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

Nell'ambito della riforma dell'INAIL è stato emanato il D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 che contiene disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Con questo provvedimento viene tra l'altro ampliata la platea dei soggetti per i quali è obbligatorio provvedere alla copertura assicurativa. Ai sensi dell'art. 5, infatti, vi sono ora compresi anche i lavoratori parasubordinati di cui all'art. 49, c. 2, lett. a del D.P.R. 917/86: oltre ai collaboratori coordinati e continuativi, anche gli amministratori, i sindaci e i revisori di società ed enti.

La norma dispone che a decorrere dal **16 marzo 2000** (data di entrata in vigore del provvedimento), tali lavoratori sono soggetti all'obbligo assicurativo in due casi:

- quando, *“per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, in via non occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti”*;
- qualora *“svolgano le attività previste nell'art. 1 del testo unico [D.P.R. 30.6.1965, n. 1124]”*.

L'ambito di interesse dell'articolo citato è decisamente ampio: comprende le persone *“addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi ed impianti elettrici o termici”*, nonché le persone *“comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianto”*. Non fa venir meno l'obbligo di assicurazione la circostanza che *“le macchine, gli apparecchi o gli impianti [...] siano adoperati anche in via transitoria o non servano direttamente ad operazioni attinenti all'esercizio dell'industria che forma oggetto di detti opifici o ambienti”*. Sono inoltre incluse nel campo di applicazione della normativa alcune attività, elencate dalla legge, che vengono ritenute intrinsecamente e oggettivamente pericolose che normalmente, però, non riguardano le tipologie di incarichi affidati dagli enti a collaboratori: vanno da quelle rientranti nel campo delle costruzioni edili, a quelle della navigazione marittima; dai servizi di vigilanza privata, all'allevamento degli animali. Come si nota le attività indicate in modo generico sono relative soprattutto alla produzione industriale, ma non solo: il riferimento *“ad apparecchi ed impianti elettrici”* vi fa rientrare anche quelle esposte ai cosiddetti *“rischi elettrici”*, ovvero le attività che

comportano utilizzo di apparecchi e impianti elettrici o elettronici, compresi i computer e le altre macchine d'ufficio come le macchine da scrivere, le calcolatrici elettriche, ecc. (cf. Circolare INAIL 30.12.1986, n. 80).

I committenti saranno tenuti a tutti gli adempimenti propri dei datori di lavoro previsti dal D.P.R. 1124/65: denunce iniziali, di variazioni e annuali; tenuta del libro matricola e del libro paga; calcolo e pagamento del premio assicurativo; denuncia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Così come già accade per il contributo previdenziale da versare all'INPS, anche per il premio assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da versare all'INAIL viene stabilita una ripartizione di due terzi a carico del committente e di un terzo a carico del collaboratore.

Come abbiamo già visto, l'obbligo decorre dal 16 marzo, ma, in sede di prima applicazione, i committenti hanno 30 giorni di tempo per presentare le denunce all'INAIL: la scadenza è quindi il **15 aprile 2000**. L'Istituto ha già emanato le prime istruzioni per orientare i soggetti obbligati negli adempimenti più immediati; per una puntuale illustrazione del provvedimento rinviamo il lettore all'articolo che segue.

Clausola contrattuale

Comunicazione concernente l'imponibile IRPEF di cui all'art. 50, c. 8, del D.P.R. 917/86 e il raggiungimento del massimale INPS.

Ai sensi dell'art. 2, commi 18 e 29, della L. 335/95, il collaboratore si impegna a comunicare tempestivamente al committente:

- l'eventuale conseguimento di compensi dell'ammontare complessivo di 100 milioni per cui sugli ulteriori emolumenti non si applica la deduzione forfetaria IRPEF del 5% di cui all'art. 50, c. 8, del D.P.R. 917/86;
 - l'eventuale sussistenza delle condizioni per beneficiare della maggiore riduzione forfetaria prevista dal citato art. 50, c. 8, per i redditi di collaborazione coordinata e continuativa in misura non eccedente i 40 milioni (art. 51, L. 488/99);
 - l'eventuale raggiungimento del massimale contributivo di cui al comma 18 del citato articolo 2, L. 335/95, per cui il committente non è più tenuto a versare all'INPS ulteriori contribuzioni.
-

ASSICURAZIONE INAIL DEI LAVORATORI PARASUBORDINATI

di Paola Calegari

Come già annunciato nell'articolo precedente, il Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 ha esteso l'obbligo di assicurare all'INAIL i soggetti che - all'art. 5 - il decreto stesso definisce i lavoratori parasubordinati (identificandoli con i lavoratori indicati all'art. 49 c. 2, lett. a del D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e successive modificazioni), qualora siano soggetti ai rischi previsti all'art. 1 del T.U. (D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124) o che *“per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgono in via non occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti”*.

I principali adempimenti previsti per i committenti, equiparati in questo caso ai datori di lavoro, sono esplicitati nella Nota diramata dalla Direzione centrale rischi dell'INAIL il 13 marzo u.s. e risultano essere quelli riportati nel prosieguo.

1. ISCRIZIONE

Il committente è tenuto all'iscrizione all'INAIL del collaboratore **entro il 15 aprile 2000**.

Questa scadenza riguarda sia i contratti in essere alla data del 16.3.2000 che i contratti instaurati dal 16.3.2000 (data di entrata in vigore del provvedimento) al 15 aprile 2000.

Al fine di iscrivere i collaboratori è necessario effettuare una *denuncia di esercizio* per l'attività effettivamente svolta dal lavoratore. Tale denuncia deve essere presentata su appositi moduli disponibili presso le sedi INAIL.

Nel caso in cui la posizione assicurativa per l'attività svolta dal collaboratore sia stata già accesa dal committente (ad esempio perché vi sono assicurati dei dipendenti) è necessario presentare una *denuncia di variazione integrativa*. L'INAIL in questo caso valuterà l'opportunità di chiedere una integrazione del premio versato a febbraio o marzo 2000.

In entrambi i casi il committente dovrà comunicare all'INAIL:

- i nominativi dei lavoratori e il loro codice fiscale;
 - l'importo dei compensi pattuiti;
- a questo proposito si precisa che il compenso pattuito per tutto l'anno deve rientrare nei limiti stabiliti dall'art. 116 del D.P.R. 1124/65: il compenso minimo da dichiarare allo stato attuale risulta essere pari a lire 21.382.000

- e l'importo massimo da denunciare corrisponde a lire 39.709.000. Nel caso di prestazione inferiore all'anno gli importi sopra indicati andranno frazionati in tanti dodicesimi per quanti sono i mesi o frazioni di mese per i quali dura la prestazione. Si fa presente, inoltre, che il minimale di lire 21.382.000 dovrà essere utilizzato anche nel caso di difficile individuazione del compenso complessivo pattuito (es. contratti che prevedono un compenso orario o giornaliero);
- la durata del rapporto di collaborazione.

Non è stato regolamentato il caso in cui il collaboratore abbia più committenti. Si ritiene opportuno che ogni committente provveda agli adempimenti dovuti, in attesa che l'INAIL fornisca chiarimenti in merito.

2. PAGAMENTO DEI PREMI

Alla scadenza fissata dalla legge o dall'INAIL il committente deve provvedere al pagamento dei premi. Il versamento dovrà essere effettuato nella sua totalità dal committente cui è demandata, però, la rivalsa nei confronti del collaboratore per una quota pari ad 1/3 del premio stesso.

3. DENUNCIA INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

La denuncia degli eventuali infortuni o delle malattie professionali occorsi ai collaboratori deve essere comunicata nei termini fissati dal T.U.: la denuncia deve essere effettuata alla sede INAIL nella cui circoscrizione si svolgono i lavori entro due giorni da quello in cui si è avuta notizia di infortunio con prognosi superiore a 3 giorni; il termine è di 24 ore nel caso in cui l'infortunio abbia avuto come conseguenza la morte o vi sia pericolo di morte. Copia della denuncia, sempre nel termine di due giorni, deve essere presentata anche all'autorità locale di Pubblica sicurezza.

4. DENUNCIA NOMINATIVA

Il committente è tenuto a presentare la denuncia nominativa di cui all'art. 14, c. 2 del decreto legislativo.

Tale denuncia deve essere presentata "contestualmente" all'instaurazione del rapporto di lavoro ed alla sua cessazione. Il termine "contestuale" usato dal legislatore significa che la denuncia deve essere effettuata nello stesso giorno di inizio e fine del rapporto di collaborazione, ferme restando le

disposizioni di cui all'art. 12 del T.U. (presentazione della denuncia di attività almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori).

In caso di omessa o errata comunicazione è prevista, sempre dall'art. 14 del decreto, una sanzione di lire 100.000 per ogni lavoratore. Non sono previste sanzioni per la ritardata comunicazione e l'INAIL, nella Nota informativa diramata, equipara la tardiva presentazione all'omissione, anche se prevede la possibilità, in sede di comminazione della sanzione, di valutare le motivazioni che hanno determinato il mancato rispetto del termine della "contestualità" purché l'obbligo della comunicazione sia stato assolto *"nel più breve tempo possibile ed, in ogni caso, entro il giorno successivo a quello in cui sia cessato l'oggettivo impedimento"*.

Le denunce devono contenere:

- codice fiscale del committente;
- numero posizione INAIL e relativo contro codice;
- codice fiscale del lavoratore oggetto dell'assunzione o della cessazione;
- data dell'assunzione o della cessazione.

L'INAIL precisa inoltre che, per contratti di breve durata, la comunicazione di inizio e fine della prestazione potrà avvenire con un'unica denuncia.

La comunicazione può essere effettuata tramite:

- posta elettronica;
- call center (n. 16484) attivo dalle ore 8 alle ore 18;
- supporto cartaceo su modulo a lettura ottica disponibile presso le sedi INAIL. Il modulo può essere presentato agli sportelli dell'Istituto oppure trasmesso tramite posta (in questo caso si ritiene opportuno l'invio tramite raccomandata A.R. al fine di poter comprovare la data di spedizione) oppure inviato tramite fax;
- supporto informatico: per la compilazione del quale l'INAIL ha dato precise istruzioni sul formato file, lunghezza record, eccetera.

Per quanto riguarda la cessazione della collaborazione per la quale si era aperta apposita posizione assicurativa, se non si prevede di dover assicurare altro collaboratore sulla posizione stessa, è necessario presentare all'INAIL comunicazione di chiusura della posizione entro 8 giorni dalla conclusione del contratto (art. 12, D.P.R. 1124/65).

5. REGISTRAZIONI OBBLIGATORIE

Il legislatore, come innanzi detto, nell'estendere la tutela assicurativa infortunistica ai lavoratori parasubordinati, ha assimilato il committente al datore di lavoro e pertanto deve essere necessariamente assolto anche l'obbligo della registrazione sui libri matricola, paga e infortuni.

Nonostante la Nota dell'Istituto non offra alcun chiarimento sull'argomento, si può ritenere che anche per i libri obbligatori vale quanto detto per le posizioni assicurative e cioè che, se i libri sono già in uso (in quanto vi è registrato del personale dipendente), i collaboratori devono essere indicati su questi ultimi mentre, in caso contrario i libri dovranno essere acquistati e vidimati prima dell'inizio dell'attività.

Le registrazioni nell'applicazione concreta presentano diversi problemi a proposito dei quali l'INAIL ha informato che sono in corso contatti con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per la semplificazione di tali adempimenti.

6. BASE IMPONIBILE

Ultimo ma non meno importante problema da affrontare è quello legato alla determinazione della base imponibile su cui calcolare il premio.

Il più volte citato art. 5 del decreto al c. 4 recita: *“Ai fini del calcolo del premio la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, salvo quanto stabilito dall'art. 116, c. 3 del testo unico”*.

L'INAIL ha precisato che per la determinazione della base imponibile si deve fare riferimento a quanto disposto in materia fiscale dall'art. 50, c. 8, del D.P.R. 917/86. Quindi, costituiscono base imponibile i compensi percepiti, al netto delle eventuali deduzioni spettanti pari al 5% o 6%, applicando un criterio di omogeneità fra base imponibile assicurativa e previdenziale (si veda a questo proposito il punto 2 dell'articolo precedente).

L'INAIL precisa inoltre che il premio è dovuto sui compensi determinati in base ai criteri sopra richiamati ma con i minimali e massimali retributivi previsti dall'art. 116, c. 3 del D.P.R. 1124/65 che risultano essere, alla data odierna, pari a lire 21.382.000 ed a lire 39.709.000. Tali cifre devono essere ragguagliate, nel caso di prestazione inferiore all'anno, analogamente a quanto detto per la denuncia dei compensi pattuiti.

Per maggior chiarezza si formulano i seguenti esempi:

- collaboratori che avranno percepito compensi annuali, al netto delle deduzioni, per lire 18.000.000: si dovrà pagare il premio su lire 21.382.000;
- collaboratori che avranno percepito compensi annuali, al netto delle deduzioni, per lire 35.000.000: si dovrà pagare il premio su tale cifra;
- collaboratori che avranno percepito compensi annuali, al netto delle deduzioni, per lire 50.000.000: si dovrà pagare il premio su lire 39.709.000.

Si ritiene che, analogamente a quanto avviene per il contributo previdenziale, il committente dovrà dichiarare al collaboratore l'importo del premio che gli è stato trattenuto, per consentirgli di dedurlo in sede di dichiarazione dei redditi.

1. PRINCIPI GENERALI DEL DIVIETO DI CUMULO

Come è noto ai pubblici dipendenti è fatto esplicito divieto di svolgere attività o incarichi retribuiti, diversi dai compiti propri dell'ufficio di appartenenza, salvo che nei casi tassativi espressamente previsti dalla legge.

A titolo esemplificativo si può dire che sono interessati alla disciplina riportata i dipendenti di tutte le amministrazioni dello Stato, degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, delle aziende dello Stato ad ordinamento autonomo, delle regioni, delle provincie, dei comuni e delle comunità montane e loro dei consorzi e associazioni, delle istituzioni universitarie, degli istituti autonomi case popolari, delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura, degli enti pubblici non economici compresi gli enti di ricerca, delle amministrazioni, delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Vi sono inoltre compresi anche i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale della Polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e prefettizia, i professori e ricercatori universitari a tempo pieno.

L'art. 58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, così come modificato ed integrato dall'art. 26 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, ha riordinato e chiarito la disciplina delle incompatibilità, dei cumuli di impieghi e incarichi dei pubblici dipendenti.

Ha confermato tutte le incompatibilità già previste da precedenti norme ed ha stabilito un **principio di portata generale**: i pubblici dipendenti non possono svolgere, al di fuori dei compiti e doveri d'ufficio, incarichi che non siano occasionali, non siano espressamente previsti o disciplinati dalla legge o non siano espressamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.

In tal senso sono da prendere in considerazione tutti gli incarichi che non rientrano nei compiti e doveri d'ufficio del pubblico dipendente, per i quali è previsto sotto qualsiasi forma un compenso.

2. ECCEZIONI AL DIVIETO DI CUMULO

La norma prevede alcune ipotesi di esclusione dalla citata disciplina aventi **carattere soggettivo**. Si tratta:

1. dei dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa presso l'amministrazione di appartenenza non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno;
2. dei docenti universitari a tempo definito;
3. dei dipendenti pubblici appartenenti a quelle categorie alle quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali (ad esempio i professori della scuola pubblica iscritti agli albi professionali).

In tali casi, infatti, il pubblico dipendente può svolgere la propria attività, al di fuori dei compiti e doveri d'ufficio, sia iscrivendosi agli albi professionali, sia sotto la forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Accanto a queste sono individuate alcune ipotesi di **esclusione oggettiva** della disciplina sul divieto di cumulo: le prestazioni sono ammesse e non vi è alcun obbligo di ottenere previa autorizzazione da parte della amministrazione di appartenenza del pubblico dipendente. I casi in questione riguardano:

1. gli incarichi affidati e le attività svolte a titolo gratuito;
2. la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
3. l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
4. la partecipazione a convegni e seminari;
5. gli incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
6. gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
7. gli incarichi conferiti da organizzazioni sindacali a dipendenti distaccati presso le stesse o in aspettativa non retribuita.

Deve trattarsi, se retribuiti, di incarichi occasionali.

Si tenga presente che l'elenco dei casi di esclusione fatto dalla norma non è esemplificativo ma **tassativo**. Al di fuori dei casi indicati è sempre necessaria la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza al dipendente che voglia svolgere una attività remunerata, conferita da privati o anche da altre amministrazioni.

3. DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE - DIVIETI E SANZIONI

Come abbiamo visto i dipendenti pubblici nei cui confronti non opera alcuna delle cause soggettive o oggettive di esclusione dalla disciplina dell'autorizzazione, **non possono svolgere incarichi retribuiti**, conferiti da privati o da qualsiasi pubblica amministrazione, che non siano stati previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza dell'incaricato.

I professori universitari a tempo pieno e gli insegnanti della scuola pubblica dovranno attenersi ai rispettivi statuti e regolamenti per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione da parte dei rispettivi istituti (art. 58, c. 7).

Gli enti pubblici economici ed i soggetti privati per conferire incarichi retribuiti a pubblici dipendenti devono ottenere l'autorizzazione dalla amministrazione di appartenenza del dipendente. L'autorizzazione può essere richiesta sia dall'ente che dal pubblico dipendente.

L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza.

Decorso il termine per provvedere senza l'emissione di un'esplicita pronuncia, l'autorizzazione si intende definitivamente negata (art. 58, c. 10).

Ai soggetti pubblici e privati che non osservano dette disposizioni e che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato reso da pubblici dipendenti senza ottenere l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma al pubblico dipendente (art. 58, c. 9 e art. 6, c. 1 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni nella L. 28 maggio 1997, n. 140).

L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni viene effettuata dal Ministero delle finanze.

4. COMUNICAZIONI

I soggetti pubblici e privati che erogano compensi a pubblici dipendenti devono comunicare entro il **30 aprile** di ogni anno all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati nell'anno precedente.

Da parte loro le amministrazioni pubbliche entro il 30 giugno di ciascun anno sono tenute a comunicare al dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti nell'anno precedente, ovvero a dichiarare di non aver conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti.

Inoltre le amministrazioni di appartenenza devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica i compensi percepiti da ciascun dipendente, distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato.

Le amministrazioni fino a quando non effettuano le comunicazioni alle amministrazioni di appartenenza o al Dipartimento della funzione pubblica non possono conferire nuovi incarichi.

Gli obblighi di comunicazione citati previsti a carico di soggetti pubblici o privati, dai commi 11, 12 e 13 dell'art. 58 del D.Lgs. n. 29/1993, come modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, si riferiscono a tutti i dipendenti delle amministrazioni di cui sopra, ma non riguardano i casi di

esclusione soggettiva o oggettiva dalla disciplina ovvero gli incarichi svolti gratuitamente (art. 58, c. 6 e Circolare 29 maggio 1998 n. 5/1998).

ESEMPI

L'insegnante di ginnastica della scuola pubblica dovrà preventivamente chiedere l'autorizzazione al proprio preside per tenere un corso di nuoto nella piscina di un istituto privato.

Nella richiesta di autorizzazione sarà opportuno precisare la natura della prestazione - evidenziandone il carattere occasionale e l'assenza di vincoli di subordinazione -, il soggetto privato a cui è rivolta e le modalità di svolgimento.

Allo stesso preside l'Ente o l'Istituto privato dovrà comunicare entro il 30 aprile di ciascun anno i compensi erogati al dipendente pubblico nell'anno precedente.

Analogo criterio vale per il professore di musica a tempo pieno della scuola pubblica che è incaricato di suonare l'organo di una chiesa in un determinato periodo dell'anno.

Un'altra ipotesi può essere quella dell'assistente sociale del Comune o del medico della ASL che debbano tenere un corso presso il consultorio familiare della Parrocchia: in questo caso l'autorizzazione dovrà essere chiesta rispettivamente al sindaco e al presidente della ASL.

PARITÀ SCOLASTICA

di Alberto Vittorio Fedeli

Quella che segue è una breve illustrazione delle novità introdotte dalla nuova legge 10 marzo 2000, n. 62 dettante “*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione*” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2000, n. 67) riservandoci di commentarla più approfonditamente nei successivi numeri di *Ex Lege*.

La legge in commento (che si riporta nella sezione “Documentazione”) si compone di un solo articolo, costituito da 17 commi. Come si preannuncia sin dalla sua titolazione, la legge si compone di due parti: la prima (cc. 1-8) detta norme sulla parità scolastica, in applicazione dell’art. 33 Cost., ponendo sullo stesso piano, nell’ambito dell’unico sistema nazionale di istruzione, scuole non statali e scuole statali; la seconda (cc. 9-12) riguarda il diritto allo studio, prevedendo l’introduzione, con le modalità che subito si vedrà, di borse di studio. I commi 13-17 dettano invece disposizioni finanziarie, a copertura della spesa prevista.

1. LA PARITÀ SCOLASTICA

La novità più rilevante - oserei dire di portata storica -, è il riconoscimento del ruolo pubblico delle scuole non statali, poste su un piano di parità, almeno in linea di principio, con le scuole statali, con le quali concorrono a formare un unico sistema integrato di istruzione nazionale.

⇒ **Sistema nazionale di istruzione**

Il *comma 1*, istituisce infatti il sistema nazionale di istruzione, il quale è costituito:

- a) dalle scuole statali;
- b) dalle scuole paritarie private;
- c) dalle scuole paritarie degli enti locali.

Nel far questo la legge ribadisce il compito della Repubblica, sancito dall’art. 33, c. 2, Cost., ossia quello di dettare norme generali sull’istruzione e di istituire scuole statali per tutti gli ordini e gradi. La garanzia dell’esistenza delle scuole statali non è dunque facoltativa, ma un preciso obbligo costituzionale per lo Stato.

Tuttavia il terzo comma dell'art. 33 della Costituzione riconosce agli enti e ai privati il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, ancorché, come è noto, “*senza oneri per lo Stato*”; il quarto comma infine prevede la possibilità per le scuole non statali di ottenere la parità, nel rispetto di diritti e obblighi fissati dalla legge, la quale dovrà assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

L'oggetto dell'obbligo (per lo Stato) e del diritto (per i privati) di istituire scuole è l'istruzione, che costituisce un servizio pubblico, ora espressamente riconosciuto dal legislatore anche con riferimento alle scuole private.

⇒ **Scuole paritarie**

Il *comma 2* definisce scuole paritarie le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia:

- corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione;
- sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie;
- sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.

⇒ **Progetto educativo e attività di istruzione**

Ad esse è assicurata la piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico e didattico (*comma 3*). La norma distingue tra progetto educativo e attività di istruzione. Il primo appartiene alla sfera di libertà delle scuole private; l'attività di istruzione, ancorché ispirata al progetto educativo, costituisce un servizio pubblico.

Per tale ragione, il *comma 3*, prescrive che l'insegnamento:

- deve essere improntato ai principi di libertà sanciti dalla Costituzione, pur tenendo conto del progetto educativo della scuola;
- deve essere accessibile a chiunque ne faccia richiesta. Il *comma 3* impone infatti alle scuole private l'obbligo di accogliere tutti coloro che richiedono di iscriversi, ivi compresi i portatori di handicap. Questi devono, all'atto dell'iscrizione, accettare il progetto educativo. Ne deriva che gli alunni e i loro genitori devono essere posti nella condizione di poter conoscere il progetto educativo della scuola, nel suo contenuto ma anche nella sua ispirazione. A tal fine il *comma* prevede che il progetto educativo deve indicare l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Tuttavia, non potrà essere imposto agli alunni l'obbligo di seguire attività extra-curricolari che presuppongono o esigono l'adesione a una determinata ideologia o confessione religiosa.

⇒ **Requisiti di qualità ed efficacia**

I requisiti di qualità ed efficacia, il cui possesso costituisce il presupposto per il riconoscimento della parità, sono delineati dal *comma 4*:

- a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano formativo conforme agli ordinamenti e disposizioni vigenti; la titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
- b) la disponibilità dei locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e a norma;
- c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali;
- d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di titolo di studio previsto per l'iscrizione;
- e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
- f) l'organica costituzione di corsi completi; non potrà essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe (ciò significa che alle scuole dove si svolgono solo corsi di preparazione agli esami di stato la parità non potrà essere riconosciuta);
- g) la presenza di personale docente fornito di titolo di abilitazione;
- h) la sussistenza di contratti individuali di lavoro per i dirigenti e gli insegnanti che rispettino i CCNL di settore.

⇒ **Sistema nazionale di valutazione**

Il *comma 5*, prevede poi l'istituzione di un sistema nazionale di valutazione, che dovrà giudicare, con riferimento alle sole scuole paritarie, i processi e gli esiti educativi, secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti.

Le scuole paritarie hanno l'obbligo di dotarsi di personale insegnante dipendente, salva la possibilità, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, di avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente, purché fornito di relativi titoli scientifici o professionali, o ricorrere a contratti di prestazione d'opera.

⇒ **Riconoscimento della parità**

Per ottenere il riconoscimento della parità le scuole private dovranno presentare un'istanza al Ministero della Pubblica Istruzione.

A tal fine, il *comma 7* prevede un *regime transitorio* per un periodo di tre anni scolastici, durante il quale alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità si applica la disciplina sull'istruzione non statale, prevista dal D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, nella Parte II, Titolo VIII, ossia: gli artt. 331-342 per le scuole materne non statali; gli artt. 343-351, per l'istruzione elementare, con la di-

stinzione tra scuole elementari parificate, sussidiate e autorizzate; gli artt. 352-366, per l'istruzione secondaria, con la distinzione tra istituti conformi agli ordinamenti vigenti (a loro volta distinti in istituti con riconoscimento legale e scuole pareggiate) e corsi di preparazione esami. Alla scadenza del periodo transitorio si prevede che tale disciplina venga superata, così che tutte le scuole non statali siano ricondotte alle due tipologie di "scuole paritarie" e di "scuole non paritarie".

⇒ **Misure di sostegno economico delle scuole paritarie**

Quanto alle misure di sostegno economico delle scuole paritarie, senza il quale la parità rimarrebbe un vuoto principio, la legge prevede:

a) l'applicazione del trattamento fiscale agevolato previsto per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (Onlus), purchè le scuole paritarie siano senza fini di lucro e in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, del D.Lgs. n. 460/1997 (*comma 8*).

La norma non è del tutto chiara. In particolare non si comprende il richiamo integrale all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997. In tal modo la norma sarebbe del tutto superflua e priva di qualsiasi carattere innovativo. Infatti il D.Lgs. n. 460/1997 già prevede tra i settori Onlus quello dell' "istruzione". Attualmente le scuole potevano dunque già qualificarsi Onlus, a condizione di possedere tutti i requisiti prescritti dall'art. 10, ivi compreso quello che richiede che l'attività sia destinata alle persone svantaggiate (art. 10, c. 2, lett. a), dimostrando così il perseguimento delle finalità di solidarietà sociale.

Sicché, se si vuole dare un senso al comma in commento, si dovrebbe concludere che le scuole paritarie senza fine di lucro sono ora ammesse al trattamento fiscale previsto dal D.Lgs. 460/1997, in quanto *ex se* considerate perseguitanti finalità di solidarietà sociale, senza obbligo di indirizzare l'attività a soggetti svantaggiati, salvo in ogni caso il possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal citato art. 10. E' in ogni caso auspicabile che la questione interpretativa sia al più presto risolta, in sede regolamentare o attraverso circolari interpretative del Ministero.

b) L'incremento degli stanziamenti previsti per i contributi per il mantenimento delle scuole elementari parificate e per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato - in sostanza in favore delle scuole materne - rispettivamente di 60 miliardi e di 280 miliardi, a decorrere dal 2001 (*comma 13*).

Essendo stato esteso anche alle scuole paritarie l'obbligo di accogliere alunni con handicap, opportunamente il *comma 14* prevede, già dal-

l'anno 2000, uno stanziamento di 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge n. 104/1992.

Come si vede, ancora parziali e insufficienti sono gli interventi finanziari a sostegno delle scuole private paritarie. Nulla si prevede ad esempio per le scuole paritarie di grado superiore a quelle materne e elementari.

In ogni caso, l'aver affermato il principio dell'identica funzione pubblica svolta dalle scuole non statali e da quelle statali apre la strada a ulteriori interventi di sostegno, non essendo logicamente e giuridicamente sostenibile che dei due soggetti che compongono il sistema nazionale di istruzione, solo quello statale sia posto nelle condizioni di sostenere i costi della propria attività.

2. MISURE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Le disposizioni recate dai commi 9-12 non contengono la previsione di interventi a sostegno delle scuole paritarie. Tali disposizioni prevedono unicamente misure in materia di diritto allo studio (si veda il comma 9, che recita *"al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie..."*).

Occorre infatti distinguere, senza confonderli, gli interventi economici a sostegno dei costi di gestione delle scuole, i cui destinatari sono le scuole stesse, e le misure in materia di diritto allo studio, i cui destinatari sono direttamente i ragazzi.

I primi si giustificano ora, come detto, in considerazione del ruolo pubblico riconosciuto alle scuole private paritarie, e dovranno essere incrementati.

I secondi trovano la loro giustificazione nell'art. 34, c. 3, della Costituzione, secondo il quale *"i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi"*, e si riferiscono alla possibilità di accedere ai corsi di istruzione superiori, oltre la scuola dell'obbligo. A tal fine l'art. 34, c. 4, Cost. prevede tra gli strumenti per il diritto allo studio le *"borse di studio"*.

L'autonomia e diversità dei due strumenti comporta che questi possono coesistere e cumularsi, senza indebite sovrapposizioni, come purtroppo pare emergano dalla legge in oggetto.

Per quanto riguarda la scuola dell'obbligo, la prevista borsa di studio è infatti strumento improprio, dovendosi garantire in tal caso non il diritto allo studio propriamente detto ma il diritto all'istruzione. Lo strumento avrebbe dovuto essere dunque il sostegno diretto alle scuole, nell'ambito del previsto sistema nazionale di istruzione.

Per quanto riguarda le scuole superiori, le borse di studio sono plausibili ma nella sola ottica del diritto allo studio e non in quella, pur ora richie-

sta dal ruolo pubblico riconosciuto, del sostegno alla gestione dell'attività delle scuole paritarie.

⇒ **Borse di studio**

Il *comma 9* prevede che lo Stato adotti un piano straordinario di finanziamento alle regioni *“da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione”*. Le borse di studio sono riconosciute agli alunni e studenti frequentanti sia le scuole statali che le scuole non statali paritarie. Inoltre, come si vede, non è prevista una graduazione della borsa di studio in base alle condizioni economiche delle famiglie, e ciò costituisce un ulteriore elemento di perplessità.

⇒ **Detrazione fiscale**

La borsa di studio potrà essere usufruita anche mediante detrazione fiscale, ossia con detrazione di una somma equivalente dall'imposta lorda riferita all'anno in cui la spesa è stata sostenuta (*comma 10*).

Per tali interventi si prevede, già per l'anno 2000, lo stanziamento di 250 miliardi, e per l'anno 2001, di 300 miliardi. La previsione è che l'importo delle borse di studio oscillerà tra lire 400.000 e lire 600.000 a seconda del ciclo scolastico (*comma 12*).

I criteri per la ripartizione di tali somme, per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie (ma si ricorda che gli importi non saranno scaglionati in fasce di reddito), le modalità di fruizione dei benefici e l'indicazione del loro utilizzo saranno stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministero della pubblica istruzione entro 60 giorni dall'approvazione della legge: 1 maggio 2000 (*comma 9*).

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

di Alberto Vittorio Fedeli

Il **18 gennaio 2000** è entrata in vigore la legge 12 marzo 1999 n. 68, recante “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*”, che sostituisce, abrogandola, la previgente disciplina del collocamento obbligatorio (L. 2 aprile 1968 n. 482), apportando in materia rilevanti novità.

1. I SOGGETTI OBBLIGATI

La novità più rilevante è costituita dall'estensione dell'obbligo di assunzione dei disabili ai datori di lavoro che occupano almeno **15 dipendenti**, con ciò innovando la precedente disciplina che fissava a 35 il numero minimo di occupati.

In generale, la legge si applica ai “*datori di lavoro pubblici e privati*”. A tal fine è indifferente la natura giuridica del soggetto obbligato, purché sia “datore di lavoro”, ossia si avvalga delle prestazioni lavorative di persone assunte con contratto di lavoro dipendente, in numero non inferiore a 15. Pertanto, i soggetti obbligati potranno essere indifferentemente persone fisiche, persone giuridiche pubbliche o private (enti pubblici, società commerciali, associazioni e fondazioni riconosciute, enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, etc.), enti non riconosciuti (associazioni di fatto), enti commerciali o non commerciali che svolgano o meno attività d'impresa.

Il numero dei disabili da assumere (quota di riserva), varia a seconda del numero degli addetti (art. 3, c. 1):

- 7 % dei lavoratori occupati, per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti;
- due disabili, per i datori di lavoro con un numero di dipendenti da 36 a 50;
- un disabile, per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti.

Nella base di calcolo della quota di riserva non sono computabili i lavoratori disabili assunti ai sensi della legge in commento, quelli con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti. Nel caso di *part-time* vengono computati per la quota di orario effettivamente svolto.

Per la categoria dei **datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti** (nella quale probabilmente rientra la maggior parte degli enti ecclesiastici e degli enti non profit in generale interessati da queste disposizioni), l'obbligo di assunzione dei disabili si applica solo in caso di nuove assunzioni. Come chiarito dal Ministero (cfr. Circ. Ministero Lavoro e Previden-

za Sociale, 17 gennaio 2000 n. 4), anche in presenza di una nuova assunzione, l'inserimento del disabile può essere differito per un periodo di dodici mesi da detta nuova assunzione. Se tuttavia, il datore, prima dell'assunzione del disabile, procede a una seconda nuova assunzione, lo stesso deve assumere contestualmente il lavoratore disabile, anche prima della scadenza del termine di dodici mesi. Non sono "nuove assunzioni" ovviamente le assunzioni dei disabili, così come quelle effettuate per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, per la durata dell'assenza, e quelle dei lavoratori che sono cessati dal servizio qualora siano sostituiti entro 60 giorni dalla predetta cessazione.

Come detto, tra i datori di lavoro obbligati vi possono rientrare anche gli **enti non commerciali**. Tuttavia, solo per determinate categorie di tali enti si prevede una particolare disciplina per quanto riguarda il calcolo della quota di riserva e il sorgere dell'obbligo di assunzione. E' il caso dei soggetti contemplati dall'art. 3, c. 3, ossia i partiti politici, le organizzazioni sindacali nonché **"le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione"**. Per tali soggetti la norma prevede che, a prescindere dal numero degli occupati, l'obbligo insorge solo in caso di nuova assunzione. Inoltre la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al *"personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative"*.

La ragione di tale disposizione risiede nella considerazione che un ente non profit normalmente persegue, con la propria attività, finalità etiche, culturali o religiose. Pertanto, chi lavora per tali enti deve dividerne le finalità ultime e tale condivisione non può essere garantita con forme di collocamento coatto. Ciò però è vero solo per il personale che svolge l'attività propria dell'ente e non per quello tecnico-esecutivo o svolgente funzioni amministrative.

Se tale è la *ratio* della norma non si comprende la limitazione operata con riferimento a determinati settori di attività (solidarietà sociale, assistenza, riabilitazione).

E' ben vero che il previsto settore della *"solidarietà sociale"* è sufficientemente ampio da comprendere numerose attività, quantomeno tutte quelle che l'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 considera svolte comunque, per loro natura, nel perseguimento di finalità di solidarietà sociale: attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, della promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico e artistico, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 10, c. 4). Tuttavia, se si prosegue nell'analogia con l'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97, vi sarebbero altre attività, che per essere considerate finalizzate alla solidarietà sociale, debbono essere

rese in favore di persone svantaggiate (o di collettività straniere, limitatamente agli aiuti umanitari; cfr. art. 10, c. 2): tali sono le attività svolte nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte, e della tutela dei diritti civili.

Sarebbero così esclusi, se non ricorre la predetta condizione della destinazione a persone svantaggiate, rilevanti settori quali l'attività sanitaria (a meno di non considerarla ricompresa nella nozione di "assistenza") e dell'istruzione, ancorché svolte da enti non profit o da enti ecclesiastici, nel perseguimento dei fini loro propri (si pensi ad esempio per l'ente ecclesiastico o per l'ente non profit che opera nel settore sanitario o gestisce una scuola cattolica, alle finalità di carità, di rispetto e tutela della vita, di educazione cristiana).

Per evitare tale esito potrebbe soccorrere quella giurisprudenza, formata nel vigore della precedente disciplina, che aveva ritenuto ragionevole adottare diverse modalità di conteggio delle quote di riserva per le assunzioni dei disabili presso enti che senza fini di lucro svolgono peculiari attività (cfr. Cass. Sez. Un., 25 marzo 1998 n. 2569). Ne deriva così quantomeno il principio che, ai fini del computo della quota di riserva, sempre rilevante è l'elemento oggettivo della particolare attività esercitata.

In ogni caso, nelle categorie di soggetti contemplati dall'art. 3, c. 3, sono da considerare ricomprese le ONLUS, ex art. 10, D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, essendo per loro natura, enti non lucrativi che operano nell'esclusivo perseguimento di finalità di "solidarietà sociale".

Si potrebbe sostenere che rientrino a pieno titolo, in quanto equiparati alle ONLUS dall'art. 10, c. 8, del D.Lgs. n. 460/97, anche le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266, iscritte nei registri regionali; le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987 n. 49. Tuttavia l'equiparazione potrebbe valere solo ai fini delle agevolazioni del D.Lgs. n. 460/97 e non anche per altri fini. Ma indipendentemente dall'equiparazione alle ONLUS, tali soggetti potrebbero comunque considerarsi operanti nel campo della solidarietà sociale, dato che tale finalità è sempre richiamata dalle leggi che li disciplinano.

Infine, l'art. 5, c. 3, riconferma l'istituto dell'**esonero parziale** dall'obbligo di assunzione dei disabili, qualora i datori di lavoro privati "per le speciali condizioni della loro attività" non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, a condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta di Lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun disabile non occupato.

2. MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO

Ai sensi dell'art. 7, l'adempimento dell'obbligo di assunzione dei disabili può avvenire in due forme:

- a) facendo richiesta di avviamento agli uffici di collocamento competenti;
- b) stipulando apposite convenzioni con gli uffici competenti.

a) Richiesta di avviamento

I datori di lavoro devono presentare la richiesta di assunzione dei disabili entro 60 giorni al momento in cui sorge l'obbligo.

Si ricordi che per i datori che occupano dai 15 ai 35 dipendenti nonché le categorie di enti non commerciali previste dall'art. 3, c. 3, l'obbligo sorge solo in caso di nuova assunzione.

Per tali soggetti la richiesta potrà essere nominativa (art. 7, c. 1, lett. a). La richiesta nominativa è prevista anche per i datori che occupano da 36 a 50 dipendenti, nel limite del 50%, e per quelli che ne occupano più di 50, nel limite del 60%.

In caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta o altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici avviano lavoratori con qualifiche simili, secondo l'ordine della graduatoria e previo addestramento o tirocinio.

b) Convenzioni

L'avviamento dei disabili può avvenire anche attraverso la stipula con i servizi di collocamento obbligatorio competenti (che saranno individuati dalle Regioni, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 469/1997) di apposite convenzioni, con le quali vengono fissati i tempi e le modalità delle assunzioni e la disciplina del rapporto di lavoro (art. 11). Attraverso tali convenzioni i competenti uffici possono concedere ai datori di lavoro privati consistenti quote di fiscalizzazione degli oneri contributivi, variabili con il variare della percentuale della riduzione della capacità lavorativa del disabile. Tali sono:

- Otto anni di fiscalizzazione totale dei contributi relativi a ogni lavoratore disabile assunto, nei seguenti casi:
 - riduzione superiore al 79% della capacità lavorativa;
 - minorazioni rientranti dalla prima alla terza categoria delle tabelle del Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;
 - lavoratori con handicap intellettuale e psichico, a prescindere dal grado di invalidità;

- Cinque anni di fiscalizzazione nella misura del 50% dei contributi per ogni disabile assunto, nei seguenti casi:
 - riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%;
 - minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria delle tabelle del Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;
- Rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per adeguarlo alla capacità lavorativa dei disabili con riduzione di capacità lavorativa superiore al 50% o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione di barriere architettoniche.

I benefici sono anche di carattere normativo e consistono nel fatto che tramite la convenzione il datore di lavoro può assicurare ai soggetti disabili lo svolgimento di attività di tirocinio formativo finalizzata all'assunzione, per un periodo massimo di dodici mesi, rinnovabile una sola volta, assolvendo per la relativa durata del tirocinio stesso agli obblighi in materia di collocamento obbligatorio. In tal caso è comunque necessaria, pur non sussistendo un rapporto di lavoro subordinato, l'attivazione dell'assicurazione Inail e quella per la responsabilità civile.

Lo strumento della convenzione per l'inserimento programmato e regolato dei disabili è previsto anche in altri casi.

- Anzitutto le suddette convenzioni possono essere stipulate anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della nuova legge. In ogni caso, i datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della legge, procedono all'assunzione di disabili, usufruiscono delle agevolazioni (cfr. *supra*). Tale beneficio, previsto dall'art. 13, c. 2, non sembra ricollegato dalla norma alla necessità di una previa stipula di convenzione.
- Gli uffici competenti possono poi stipulare convenzioni con le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lett. b, della legge n. 381/1991 (cooperative svolgenti attività diverse, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate), con le organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266/1991, iscritte nei registri regionali o con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della legge (art. 11, c. 5). Si applicano ad essi le agevolazioni previste.
- Gli uffici possono altresì stipulare convenzioni tra i datori di lavoro obbligati e le cooperative sociali di cui alla lett. b, comma 1, dell'art. 1, legge n. 381/1991, prevedendo che i disabili, assunti a tempo indeterminato dai datori di lavoro, vengano impiegati per tutta la durata della convenzione presso la cooperativa, che durante tale periodo si farà carico dell'onere retributivo, previdenziale e assistenziale. Come contropartita il datore di lavoro dovrà impegnarsi a fornire alla cooperativa commesse sufficienti a garantire il rispetto dei minimi retributivi contrattuali e il versamento dei

corrispondenti oneri previdenziali e assistenziali. Non è chiaro se i disabili "comandati" presso le cooperative possano essere considerati soci svantaggiati di queste, così da poter usufruire della defiscalizzazione degli oneri sociali prevista per questi ultimi. Se ciò non fosse si avrebbe un disincentivo per la cooperativa a sottoscrivere tali convenzioni.

Tutta la materia delle convenzioni e delle agevolazioni sarà oggetto di un'apposita disciplina regolamentare, allo stato già adottata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ma non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

3. INVIO DEL PROSPETTO INFORMATIVO

L'art. 9, c. 6, prevede l'obbligo per i datori di lavoro soggetti alla legge, di inviare periodicamente un prospetto informativo ai servizi regionali di collocamento obbligatorio, al fine di fornire un quadro complessivo della realtà occupazionale dell'azienda. La periodicità e il contenuto del prospetto sono stati disciplinati dal Decreto del Ministero del lavoro 22 novembre 1999. In particolare si dovrà indicare nel prospetto: a) il numero complessivo dei lavoratori dipendenti nonché il numero di coloro sui quali si computa la quota di riserva; b) il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, con indicazione del sesso, dell'età, della qualifica e della data di inizio del rapporto; c) il numero dei lavoratori computabili nella stessa quota assunti con contratto a termine, di formazione e lavoro o di apprendistato o reinserimento, nonché quelli occupati con modalità di telelavoro o a domicilio; d) il numero complessivo dei lavoratori appartenenti alla categoria di cui all'art. 18, c. 2, della legge n. 68/99 (coniuge superstite e orfani dei caduti per motivi di lavoro, guerra, etc.); e) i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i disabili; f) il numero delle eventuali convenzioni in corso; g) la fruizione di autorizzazioni concesse o richieste ai fini dell'esonero parziale e delle compensazioni territoriali.

Il prospetto deve essere inviato ai servizi provinciali per il collocamento obbligatorio e l'inserimento mirato dei disabili, direttamente con raccomandata A.R., per via telematica o tramite le associazioni di categoria, entro il 31 gennaio di ogni anno. Per l'anno 2000 il termine è il **31 marzo**.

Non è chiaro se l'obbligo dell'invio del prospetto valga anche per i datori di lavoro che occupano tra i 15 e i 35 dipendenti, dato che per questi l'obbligo dell'avviamento sorge solo in caso di nuova assunzione. La soluzione negativa potrebbe discendere dalla equiparazione posta dalla legge tra invio del prospetto e richiesta di avviamento (cfr. art. 9, c. 3), nonché dalla citata Circolare ministeriale n. 4/2000, la quale espressamente prevede per tale ca-

tegoria di datori di lavoro la presentazione del prospetto informativo entro sessanta giorni dall'insorgenza dell'obbligo, ossia con la nuova assunzione. Tuttavia, nell'incertezza e in considerazione delle sanzioni previste, si suggerisce - salvo diverse indicazioni del servizio di collocamento obbligatorio che andrà opportunamente contattato -, di inviare il prospetto, eventualmente specificando di non essere soggetti all'obbligo di assunzione, non essendo avvenuta la prevista condizione della nuova assunzione.

4. SANZIONI

Una delle novità della legge n. 68/99 è il passaggio da un sistema di sanzioni penali alla previsione esclusiva di sanzioni amministrative.

Il ritardo nell'invio del prospetto è sanzionato al pagamento di una sanzione amministrativa di Lire 1.000.000, maggiorato di Lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.

La mancata copertura, entro 60 giorni dalla data in cui sorge l'obbligo, della quota di riserva, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di Lire 100.000 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.

L'omissione totale o parziale del versamento dei contributi previsti in caso di esonero parziale dall'obbligo di assunzione dei disabili (cfr. art. 5, c. 3) comporta la maggiorazione della somma dovuta dal 5% al 24% su base annua. Tutti gli importi derivanti dall'erogazione delle suddette sanzioni saranno versati in favore del fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

Si ricorda infine che l'inottemperanza delle norme sul collocamento dei disabili comporta l'esclusione dalle gare per appalti pubblici e l'impossibilità di instaurare rapporti convenzionali o di concessione con la pubblica amministrazione.

LA RIFORMA DEL FONDO CLERO-INPS

di don Carlo Redaelli

Proseguendo nell'opera di razionalizzazione e omogeneizzazione del sistema previdenziale italiano, iniziata alcuni anni fa dalla riforma Dini (cf. L. 335/1998), anche la legge finanziaria approvata per il corrente anno 2000 (L. 23 dicembre 1999, n. 488) presenta alcuni provvedimenti in materia pensionistica. Si tratta, tra l'altro, della soppressione di alcuni fondi previdenziali (per esempio, dei dipendenti dell'ENEL, dei pubblici servizi di telefonia, dei ferrovieri), della ristrutturazione di altri, della modifica di alcune aliquote, della "cartolarizzazione" (una particolare modalità di cessione) dei crediti contributivi dell'INAIL.

Tra i fondi previdenziali presi in oggetto dalla Finanziaria è compreso anche il fondo di previdenza per il clero, amministrato dall'INPS (più precisamente il *Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica*). Si tratta dello strumento istituito dalla legge 22 dicembre 1973, n. 903 al fine di garantire una copertura previdenziale ai sacerdoti cattolici (solo quelli secolari, con esclusione cioè dei religiosi) e ai ministri di culto delle altre confessioni religiose, superando le disposizioni precedenti che prevedevano due distinti fondi, rispettivamente per il clero cattolico (L. 5 luglio 1961, n. 579) e per i ministri di culto delle altre confessioni (L. 5 luglio 1961, n. 580). La necessità di una riforma del Fondo Clero era apparsa sempre più urgente in questi anni, in particolare per il crescente disavanzo che si andava accumulando e che lo Stato era chiamato a ripianare non essendo sufficienti i periodici aggiornamenti dei contributi dovuti dagli iscritti. I motivi della situazione di crisi del Fondo erano sostanzialmente di due tipi, correlati tra loro: uno di carattere "tecnico", concernente il sistema tecnico-finanziario della ripartizione dei capitali di copertura adottato per il Fondo e i meccanismi riguardanti gli interessi accreditati e addebitati al Fondo da parte dell'INPS; il secondo di carattere "anagrafico" e cioè il crescente squilibrio tra numero degli iscritti e numero dei pensionati, provocato dal progressivo aumento dell'età media del clero (causato a sua volta dal generale prolungamento della vita, ma anche dalla diminuzione del clero giovane).

La Finanziaria di quest'anno per ovviare agli inconvenienti evidenziati ha introdotto, nell'art. 42, una serie di modifiche al vigente sistema previdenziale dei ministri di culto: l'aumento del contributo, l'elevazione dell'età anagrafica, l'innalzamento del requisito minimo di anni di contribuzione, l'allargamento della platea dei contribuenti con l'estensione dell'iscrizione al

Fondo ai sacerdoti e ai ministri di culto non aventi cittadinanza italiana ma a servizio delle diocesi italiane e delle Chiese o enti acattolici riconosciuti e a quelli aventi cittadinanza italiana ma operanti all'estero al servizio degli stessi soggetti, il passaggio al sistema tecnico-finanziario a ripartizione, l'omogeneizzazione del saggio d'interesse per i debiti verso l'INPS relativi alle anticipazioni fornite al Fondo rispetto alla generalità delle gestioni deficitarie. L'art. 42, infine, non manca di dare alcune disposizioni di carattere transitorio al fine di favorire un corretto ed equo passaggio dal regime vigente fino allo scorso anno a quello ora modificato. Tale passaggio dovrà essere inevitabilmente accompagnato da una serie di disposizioni di carattere applicativo: è già stata emanata una prima circolare dell'INPS – Direzione centrale prestazioni (*Circolare 15 febbraio 2000, n. 34*) e, per l'ambito ecclesiale, sono state date una serie di istruzioni da parte dell'Istituto Centrale per il sostentamento del clero (ICSC) con la *Comunicazione n. 2/2000*, datata febbraio 2000. Terremo ovviamente presenti queste indicazioni nel corso dell'esposizione.

Senza entrare nelle questioni più tecniche e nelle casistiche più specifiche (che in materia previdenziale sono sempre abbondanti), può essere utile presentare qui come si articola ora il sistema di previdenza del clero a seguito delle modifiche introdotte. Si presterà attenzione al solo clero cattolico, ma non bisogna dimenticare che il Fondo concerne anche tutti i ministri di culto delle confessioni religiose diverse da quella cattolica che abbiano stipulato un'apposita intesa a norma dell'art. 5 della L. 903/1973 (da non confondere con le intese, di portata generale, previste dall'art. 8 della Costituzione).

1. ALLARGAMENTO DEI SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE AL FONDO

Si tratta di tutti i sacerdoti secolari (compresi i vescovi) dal momento della loro ordinazione o dal momento in cui entrano al servizio delle diocesi italiane, se sacerdoti provenienti dall'estero o se ex-religiosi. Non ha più rilevanza il requisito della cittadinanza italiana (richiesto finora dall'art. 5 della L. 903), purché sia presente il servizio alle diocesi italiane: l'ICSC, pertanto, provvederà, con decorrenza 1° gennaio 2000, all'iscrizione dei *sacerdoti non aventi cittadinanza italiana*, che risultano inseriti nel sistema di sostentamento del clero (il che può avvenire solo se esercitano un ministero sacerdotale su incarico di un Ordinario diocesano italiano) e verserà anche per loro i contributi previsti.

Neppure è più necessaria la *residenza in Italia* (richiesta sempre dallo stesso articolo), ma è sufficiente che il sacerdote che risiede e opera all'estero lo faccia a servizio di una diocesi italiana (si tratta dei sacerdoti cosiddetti

detti *Fidei donum*, cioè dei sacerdoti che prestano il loro ministero in una diocesi straniera a seguito di una convenzione tra le due diocesi, e *Migrantes*, cioè che prestano il loro ministero all'estero a favore degli immigrati italiani). Fino all'entrata in vigore delle nuove norme, i sacerdoti cittadini italiani trasferitisi all'estero (iscritti all'AIRE, anagrafe italiani residenti all'estero) perdevano l'iscrizione al Fondo e potevano solo continuare con la prosecuzione volontaria (cf. artt. 24, 9 e 10 della L. 903). L'ICSC provvederà anche per questi sacerdoti, a far data dal 1° gennaio 2000, all'iscrizione al Fondo Clero (salvo siano già pensionati) e alla corresponsione dei contributi (per i *Migrantes* farà riferimento ai sacerdoti, inseriti nel sistema di sostentamento, che risultano a servizio degli immigrati all'estero; per i *Fidei donum* prenderà i dati dal proprio archivio).

Non sono tuttora compresi nei soggetti interessati al Fondo Clero i *diaconi* e neppure i sacerdoti *religiosi*, né gli altri religiosi e religiose. A proposito di questi ultimi occorre riferirsi ancora oggi alla legge 3 maggio 1956, n. 392, che prevede il loro assoggettamento all'assicurazione generale obbligatoria qualora prestino attività di lavoro retribuita alle dipendenze di terzi diversi dal proprio istituto, anche quando il rapporto di lavoro e persino la corresponsione della remunerazione avvenga direttamente con l'istituto religioso. La giurisprudenza, in particolare della Corte costituzionale, ha precisato e ribadito ulteriormente tale disposizione, in particolare stabilendo, con sentenza n. 108 del 9 giugno 1977, che debbano essere considerati terzi anche gli enti ecclesiastici diversi dall'istituto di appartenenza (si pensi, ad esempio, al caso di una parrocchia che abbia come dipendenti per la propria scuola materna alcune religiose) e ribadendo, con ordinanza n. 592 del 29 dicembre 1989, nonostante orientamento diverso dell'INPS (mutato, però, con Circolare n. 51 del 18 febbraio 1995), che le istituzioni – scuole, ospedali, ecc. – gestite direttamente dagli ordini e dalle congregazioni non vanno considerate terzi. La Corte costituzionale è intervenuta anche con riferimento diretto alla L. 903/1973 dichiarando, con ordinanza n. 483 del 27 aprile 1988, manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge sul Fondo Clero nella parte in cui esclude il clero regolare dalla copertura previdenziale prevista per il clero secolare, non essendo assimilabile la condizione dei religiosi con quella dei sacerdoti secolari per la garanzia di assistenza e mantenimento connessa con i voti e con la vita in comunità, caratteristici della vita religiosa.

La citata Circolare INPS del 1995 ha precisato che i *sacerdoti secolari* che prestano la loro opera presso i seminari e le loro scuole (anche se aperte ad alunni esterni) non sono tenuti all'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria. In termini generali, si deve affermare che la copertura previdenziale offerta dal Fondo Clero comprende tutte le attività che un sacerdote secolare esercita su incarico del vescovo presso un ente ecclesia-

stico o, come si esprime il penultimo comma dell'art. 5 della L. 903, "sono esclusi dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i sacerdoti secolari per l'attività che esplicano all'interno dell'ordinamento canonico". Qualora, invece, prestino servizio alle dipendenze di terzi (per es. scuole, ospedali, forze armate), i sacerdoti, come qualunque altro dipendente, sono soggetti all'assicurazione generale obbligatoria, restando, però la necessità dell'iscrizione al Fondo Clero.

Da ultimo occorre ricordare che l'obbligo di iscrizione al Fondo Clero viene meno per i sacerdoti secolari che abbiano cessato il proprio ministero non solo a seguito di formale provvedimento canonico comportante la perdita dello stato clericale, ma anche – come precisato dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione - Sez. lavoro del 28 dicembre 1991, n. 13983 e ripreso da una delibera del Comitato di Vigilanza del Fondo nella seduta del 25 giugno 1992 – a seguito della certificazione di esonero dalle funzioni sacerdotali da parte dell'Ordinario diocesano competente.

2. AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE

A partire dal 1° gennaio 2000 il contributo annuo dovuto dai sacerdoti iscritti è stato aumentato di 800.000 lire. L'aumento va applicato ai contributi aggiornati a norma dell'art. 20 della L. 903/1973, con un meccanismo che è in relazione con l'aumento percentuale degli importi delle pensioni e che ha effetto retroattivo. In pratica occorre riferirsi al decreto interministeriale che periodicamente determina la misura del contributo in riferimento a un determinato anno, obbligando a successivi conguagli. L'ultimo decreto riguarda il 1998 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 20 ottobre 1999) e stabilisce la misura del contributo in lire 1.617.600 (134.800 mensili; 269.600 bimestrali). Tale ammontare vale anche per il 1999 (ed è da conguagliare in riferimento al precedente ammontare di lire 1.588.800) e per l'anno in corso. Dal 1° gennaio, quindi, il contributo – salvo futuri conguagli – è stabilito in lire 2.417.600 (1.617.600 + 800.000) annuali.

Occorre ricordare che per tutti sacerdoti inseriti nel sistema di sostentamento del clero o in quello di previdenza integrativa, i contributi al Fondo Clero INPS continuano a essere versati a cura e a spese dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero (l'obbligo di versarli deriva per l'ICSC dall'art. 25 della L. 222/1985; dal gennaio 1988, a seguito di decisione della CEI, le somme versate non sono più richieste ai sacerdoti, ma restano a carico del sistema). I sacerdoti non iscritti non compresi nel sistema devono, invece, continuare a provvedere personalmente ai versamenti (con cadenza bimestrale) nella misura aggiornata, come pure (entro il 31 marzo 2000) a versare i conguagli per gli anni precedenti (1998 e 1999).

3. INNALZAMENTO DELL'ETÀ PENSIONABILE

Il comma 2 dell'art. 42 della legge finanziaria eleva il limite di età per aver diritto alla pensione di vecchiaia a carico del Fondo Clero a 68 anni. Il limite precedente era di 65 anni (cf. art. 11, L. 903/1973). E' prevista un'elevazione graduale del limite di età per arrivare ai 68 anni con il 1° gennaio 2003. La TABELLA A, ripresa dalla Circolare INPS n. 45, riporta i suddetti limiti.

L'età anagrafica resta confermata a 65 anni per i soggetti che hanno un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Tale circostanza può essere molto frequente tenendo conto che 40 anni fa molti sacerdoti sono stati ordinati in età molto giovane (prima dei 25 anni) e che la contribuzione al Fondo Clero, istituito con legge 5 luglio 1961, n. 579, ha avuto inizio, con effetto retroattivo, a partire dal 1° luglio 1959. Per aiutare a comprendere se si rientra nei casi previsti ci si può avvalere della TABELLA B, ripresa dalla Comunicazione n. 2/2000 dell'ICSC.

4. INNALZAMENTO DEL REQUISITO MINIMO CONTRIBUTIVO

Sempre il comma 2 dell'art. 42 ha innalzato anche il requisito minimo contributivo a 20 anni. In precedenza il requisito era di 10 anni (cf. art. 11, L. 903/1973; questo articolo precisa che *“ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, la frazione di un anno di contribuzione superiore a sei mesi si computa come un anno intero e non si computa se uguale o inferiore”*). Anche in questo caso è prevista un'elevazione graduale in ragione di un anno ogni diciotto mesi a partire dal 1° gennaio 2000: si arriverà così a regime il 1° luglio 2013. La TABELLA C, ripresa dalla Circolare INPS n. 34, evidenzia la progressione nei prossimi anni.

Si tenga presente che dal comma 3 dell'art. 42 sono previsti due tipi di deroga, tali da consentire di mantenere il precedente requisito minimo contributivo di 10 anni (ma con l'aggiornamento dei nuovi limiti di età):

- per i sacerdoti ammessi alla contribuzione volontaria (perché, ad esempio, trasferitisi all'estero) entro il 31 dicembre 1999 (n.b.: occorre fare riferimento non alla data della domanda o a quella del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'INPS, ma alla data della decorrenza dell'autorizzazione, che può essere precedente);
- per i sacerdoti, iscritti al Fondo Clero prima del 1° gennaio 2000, che, una volta raggiunta l'età pensionabile sulla base delle nuove disposizioni (v. TABELLA A), non abbiano, però, il nuovo minimo contributivo richiesto (v. TABELLA C), perché, ad esempio, ordinati in età avanzata o diventati sacerdoti secolari a seguito di escaustrazione dal proprio istituto religioso.

Ad esempio: un sacerdote, nato il 1° gennaio 1938, uscito dalla propria congregazione religiosa a 58 anni di età e iscritto al Fondo Clero con decorrenza 1° gennaio 1996, potrebbe andare in pensione, sulla base del solo requisito dell'età, a 68 anni, cioè nel febbraio 2006. In quella data, però (si veda la TABELLA C) sarebbero necessari 15 anni di contribuzione: la deroga permette, invece, al sacerdote in questione di andare ugualmente in pensione con il precedente minimo contributivo di 10 anni.

5. AGGIORNAMENTO DELLA MODALITÀ DI CALCOLO DELLA PENSIONE

L'innalzamento dell'età pensionabile e del requisito minimo di contribuzione ha effetto, in forza del comma 2 dell'art. 42 della L. 488/1999, anche sul calcolo dell'importo della pensione. Tale importo, sulla base degli artt. 15 e 20 della L. 903/1973, è costituito da due quote:

- una fissa pari al trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria (attualmente 720.900 lire mensili);
- una variabile pari attualmente a 8.275 lire mensili per ogni anno di contribuzione eccedente il requisito minimo di contribuzione (erano 10 anni, ma ora occorre fare riferimento al progressivo innalzamento evidenziato nella TABELLA C).

Anche l'ipotesi prevista dall'art. 16 della L. 903/1973, cioè la maggiorazione dell'importo minimo della pensione qualora la domanda di pensione sia presentata dopo trascorso almeno un anno dalla data di raggiungimento dei requisiti previsti, va aggiornata con riferimento ai nuovi limiti stabiliti dall'art. 42.

6. ELEMENTI DELLA LEGGE 903/1973 NON MODIFICATI

La riforma della normativa sul Fondo Clero, introdotta dalla finanziaria 2000, ha toccato solo alcuni aspetti di essa. Restano invariati diversi elementi. Per esempio: la composizione e i compiti del comitato di vigilanza; i requisiti per il conseguimento della pensione di invalidità (almeno cinque anni di contribuzione e permanente impossibilità materiale a esercitare il ministero a causa di malattia o difetto fisico o mentale) ; la non cumulabilità per un terzo della pensione corrisposta dal Fondo con altre pensioni spettanti al sacerdote (in conseguenza, ad esempio, dell'insegnamento o dell'aver svolto il compito di cappellano in ospedale o presso le forze armate), salvo che il trattamento complessivo risulti inferiore alla pensione dovuta dal Fondo; la possibilità di conseguire una pensione supplementare qualora il sacerdote possa far valere contributi versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria non sufficienti a ottenere una pensione autonoma.

7. PENSIONE DEL FONDO CLERO INPS E SISTEMA DI SOSTENTAMENTO DEL CLERO

Occorre, infine, ricordare che la riforma non ha modificato neppure la correlazione tra pensione del Fondo Clero e sistema di sostentamento del clero. Detto rapporto, infatti, stabilito in via generale dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, è concretamente articolato dalle delibere della Conferenza episcopale italiana. In termini generali si può affermare che la pensione assicurata dal Fondo Clero INPS è esclusa dal computo dei proventi rilevanti per la remunerazione dei sacerdoti inseriti nel sistema di sostentamento del clero (in pratica resta a disposizione del sacerdote in aggiunta alla remunerazione che gli spetta per l'incarico o gli incarichi ministeriali esercitati). La pensione del Fondo Clero INPS è, invece, computata nella misura della metà per calcolare l'assegno integrativo da corrispondere ai sacerdoti inseriti nel sistema di previdenza integrativa.

TABELLA A
progressivo innalzamento dell'età pensionabile

Raggiungimento dei requisiti	Età richiesta
<i>DAL 1° GENNAIO 2001 AL 30 GIUGNO 2001</i>	66 anni
<i>DAL 1° LUGLIO 2001 AL 31 DICEMBRE 2002</i>	67 anni
<i>DAL 1° GENNAIO 2003</i>	68 anni

TABELLA B
condizioni per conseguire il pensionamento a 65 anni

N.b.: L'indicazione è valida a condizione che l'iscrizione al Fondo Clero decorra dal mese nel quale è compresa la data dell'ordinazione sacerdotale e che i contributi siano stati sempre versati (sia nella forma obbligatoria che volontaria).

Data compimento 65 anni	Data ordinazione	Data presentazione domanda di pensione	Decorrenza pensione
Gennaio 2000	Luglio 1960	Gennaio 2000	Febbraio 2000
Febbraio 2000	Agosto 1960	Febbraio 2000	Marzo 2000
Marzo 2000	Settembre 1960	Marzo 2000	Aprile 2000
Aprile 2000	Ottobre 1960	Aprile 2000	Maggio 2000
Maggio 2000	Novembre 1960	Maggio 2000	Giugno 2000
Giugno 2000	Dicembre 1960	Giugno 2000	Luglio 2000
Luglio 2000	Gennaio 1961	Luglio 2000	Agosto 2000
Agosto 2000	Febbraio 1961	Agosto 2000	Settembre 2000
Settembre 2000	Marzo 1961	Settembre 2000	Ottobre 2000
Ottobre 2000	Aprile 1961	Ottobre 2000	Novembre 2000
Novembre 2000	Maggio 1961	Novembre 2000	Dicembre 2000
Dicembre 2000	Giugno 1961	Dicembre 2000	Gennaio 2001
Gennaio 2001	Luglio 1961	Gennaio 2001	Febbraio 2001

Esempio: un sacerdote che compie i 65 anni nel mese di luglio 2000 potrà andare in pensione dal mese di agosto 2000 solo se è stato ordinato nel mese di gennaio 1961 o in precedenza. Se è stato, invece, ordinato nel mese di giugno 1961, potrà ottenere la pensione solo dal mese di gennaio 2001.

TABELLA C
progressivo innalzamento del requisito minimo di contribuzione

Raggiungimento dei requisiti	Anni di contribuzione
L'art. 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2001	11
L'art. 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2002	12
L'art. 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2004	13
L'art. 1° luglio 2004 al 31 dicembre 2005	14
L'art. 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2007	15
L'art. 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2008	16
L'art. 1° gennaio 2009 al 30 giugno 2010	17
L'art. 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2011	18
L'art. 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2013	19
L'art. 1° luglio 2013 in poi	20

PRIVACY: MISURE MINIME DI SICUREZZA

di don Carlo Redaelli

Su *Ex lege 3/1999* (pagg. 60-61) si era offerta una sintesi delle misure minime di sicurezza stabilite dal “*Regolamento recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell’art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675*”, emanato con D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318. Senza qui ripetere quanto allora illustrato, si fa presente che, salvo proroghe dell’ultima ora (magari sotto forma di rinvio dell’applicabilità delle sanzioni previste), il termine per l’adozione delle misure minime di sicurezza è il **29 marzo 2000**.

Si ritiene, comunque, opportuno riportare nella *Documentazione* il provvedimento del Garante per la privacy approvato il 29 febbraio 2000, con il quale l’Autorità ha chiarito alcuni aspetti applicativi della nuova normativa in materia di sicurezza rispetto agli altri adempimenti previsti dalla legge sulla privacy. Sempre il Garante ha recentemente precisato (7 marzo 2000) che l’adozione delle misure minime di sicurezza non comporta l’obbligo di ripresentare la notifica a suo tempo inviata al Garante per segnalare l’esistenza di un trattamento.

La normativa sulla sicurezza dei dati previsti dal citato Regolamento e da altre norme dell’ordinamento italiano, non riguarda il trattamento dei dati all’interno dell’ordinamento canonico, per il quale occorre riferirsi all’apposito decreto generale della CEI (pubblicato su *Ex lege 4/1999*). Tale decreto, in diversi punti, fa comunque obbligo, in particolare ai responsabili dei registri e degli archivi ecclesiastici, di adottare le misure atte a garantire la sicurezza dei dati, l’inviolabilità degli archivi, l’accesso solo alle persone autorizzate, eccetera. La normativa italiana può, in ogni caso, essere fonte di utili suggerimenti anche per il trattamento dei dati nell’ambito ecclesiale.

DOCUMENTAZIONE

L. 10 marzo 2000, n. 62
NORME PER LA PARITÀ SCOLASTICA E DISPOSIZIONI
SUL DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'ISTRUZIONE

Il Presidente della Repubblica
promulga
la seguente legge

Articolo 1

1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.
2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.
3. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curricolari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.
4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:
 - a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
 - b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
 - c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;

- d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
 - e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
 - f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
 - g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
 - h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.
5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.
6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.
7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, Titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento delle citate disposizioni del predetto testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie.
8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è riconosciuto il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni.
9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da utilizzare a so-

stegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da determinarsi ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo.

10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9 possono fruire della borsa di studio mediante detrazione di una somma equivalente dall'imposta lorda riferita all'anno in cui la spesa è stata sostenuta. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità con le quali sono annualmente comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede al corrispondente versamento delle somme occorrenti all'entrata del bilancio dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme stanziato ai sensi del comma 12.
11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di diritto allo studio.
12. Per le finalità di cui ai commi 9, 10 e 11 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e di lire 300 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001.
13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge gli stanziamenti iscritti alle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato.
14. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap.
15. All'onere complessivo di lire 347 miliardi derivante dai commi 13 e 14 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito

dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 327 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9, 10, 11 e 12, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e lire 300 miliardi per l'anno 2001 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2000 e lire 70 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione, quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per il 2001 l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

PROVVEDIMENTO DEL GARANTE SUGLI ASPETTI APPLICATIVI DEL D.P.R. 318/99

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318, recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

RITENUTA la necessità di richiamare l'attenzione dei soggetti tenuti all'applicazione di tali misure sulle prescrizioni contenute nel medesimo D.P.R. e sulla prossima scadenza del 29 marzo 2000;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni in atti formulate dall'ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 501/1998, con nota a firma del Segretario generale;

RELATORE l'ing. Claudio Manganelli;

PREMESSO

La legge 31 dicembre 1996, n. 675 nell'introdurre una complessa disciplina a tutela del trattamento dei dati personali, ha focalizzato la sua attenzione anche sugli aspetti relativi alla sicurezza nel trattamento dei dati.

Tale esigenza ha trovato attuazione nella Sezione III del Capo III della legge n. 675/1996, significativamente intitolata "*Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento del danno*".

In detta sezione, all'articolo 15, comma 1, si afferma che "*i dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta*".

Nello stesso articolo, al comma 2, viene stabilito che le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica e che esse sono adeguate successivamente, con cadenza almeno biennale, "*in relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza maturata*". Inoltre, all'articolo 18, si prevede che "*chiunque cagioni danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile*".

L'intervenuta emanazione del citato regolamento (D.P.R. n. 318/1999), che va ad aggiungersi alle norme di legge sopra richiamate, ha gettato le basi per una più articolata disciplina della sicurezza specie nell'informatica e nella telematica, la cui importanza emerge anche dalla circostanza che le disposizioni dell'articolo 15 si applicano anche ai trattamenti pubblici in materia di polizia, giustizia, difesa e sicurezza dello Stato ai quali la legge n. 675/1996 si applica solo in parte (art. 4 legge n. 675/1996).

Un richiamo a quanto disposto dall'art. 15, commi 2 e 3, è poi esplicitamente contenuto nell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 135/1999, recante *"Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996 n. 675, sul trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici"*.

Ponendo attenzione al complessivo impianto normativo emerge con evidenza la finalità di ridurre al minimo i predetti rischi, mediante l'utilizzazione di sistemi di sicurezza costantemente adeguati nel tempo.

Il tipo di tutela che viene assicurato si sviluppa in due diversi aspetti: da un lato l'articolo 18 della legge n. 675/1996 prevede che chiunque (compresi il titolare, il responsabile - se designato - e gli incaricati) debbano risarcire gli eventuali danni ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile. Dall'altro, la legge prevede l'individuazione di misure minime di sicurezza la cui mancata adozione comporta anche l'irrogazione di una sanzione penale. L'art. 36 della legge prevede infatti che la responsabilità sussista qualora non siano rispettati, anche in parte, gli standard "minimi" di sicurezza prescritti dal regolamento.

Si è, quindi, in presenza di una diversità sostanziale nella disciplina delle misure di sicurezza, indicata dallo stesso articolo 15 della legge n. 675/1996. Da un lato quelle previste al comma 1, destinate ad operare una costante riduzione del rischio, non individuate, ma individuabili sulla base di soluzioni tecniche concretamente disponibili (la cui mancata predisposizione comporta responsabilità civile in caso di danno). Dall'altro, le misure "minime" previste al comma 2, specificamente individuate all'interno di un ulteriore atto (il regolamento), che contiene i vari precetti della norma contenuta nell'articolo 36, la cui violazione, come si è detto, comporta una sanzione di carattere penale.

Pertanto, il regolamento non è destinato a contenere tutte le regole tecniche da adottare in ogni caso per la sicurezza dei dati personali, in riferimento alle diverse modalità di trattamento utilizzate, e individua unicamente quei requisiti minimi il cui mancato rispetto comporta una maggiore esposizione a rischio del bene giuridico che la norma vuole tutelare.

Tale strumento è stato impostato in chiave di flessibilità, essendo destinato ad un aggiornamento avente cadenza biennale, all'evidente fine di evitare una sua oggettiva "staticità" a fronte di un'evoluzione tecnologica per sua natura "dinamica". Il regolamento non intende quindi individuare le "migliori" misure evidenziate dalla scienza tecnica in un dato momento, mirando più semplicemente ad enucleare un minimo denominatore comune delle misure di sicurezza disponibili, tale da poter definire le stesse come "minime".

In ciò può essere pertanto meglio compresa la diversità esistente tra l'obbligo di "massima" riduzione del rischio previsto dal comma 1 (che impone un costante aggiornamento verso la migliore tecnica) e la diversa previsione di misure "mini-

me" comuni a varie metodologie di trattamento dei dati (misure che sono anzitutto la condizione necessaria per l'applicazione dello strumento sanzionatorio avente natura penale).

In coerenza con la legge da cui promana, il regolamento previsto dalla legge n. 675/1996 si rivolge a tutti i soggetti - pubblici e privati - che nell'ambito delle loro attività pongono in essere un trattamento di dati personali.

Il Governo ha ritenuto pertanto necessario individuare categorie omogenee di modalità di trattamento di dati, al fine di correlare la soglia minima di sicurezza da un lato alla tipologia dei dati e, dall'altro, allo strumento tecnico utilizzato per l'elaborazione. Si è ritenuto peraltro di non poter prescindere dalla distinzione già operata dalla norma generale tra dati "comuni" e "sensibili" dovendosi tenere in debito conto la diversa valenza di questi ultimi nel quadro di una differente intensità del grado di tutela per essi previsto.

Una prima grande distinzione operata dal regolamento ha avuto riguardo alle modalità delle operazioni svolte per effettuare il trattamento: da una parte quelle effettuate in sostanza con l'ausilio di supporti cartacei, dall'altra quelle poste in essere anche in parte mediante strumenti elettronici o comunque automatizzati.

Tale ultima modalità è stata a sua volta distinta in ulteriori tre categorie:

- a) trattamenti di dati personali mediante elaboratori non accessibili da altri elaboratori o terminali (art. 2 D.P.R. n. 318/1999);
- b) trattamenti di dati personali effettuati mediante elaboratori accessibili in rete (artt. 3 e 7 D.P.R. n. 318/1999), categoria a sua volta distinta in:
 - elaboratori accessibili da altri elaboratori solo attraverso reti non disponibili al pubblico (art. 3, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 318/1999);
 - elaboratori accessibili mediante una rete di telecomunicazioni disponibili al pubblico (art. 3, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 318/1999);
- c) trattamenti di dati personali effettuati per fini esclusivamente personali (ai sensi dell'articolo 3 della legge 675/1996) mediante elaboratori stabilmente accessibili da altri elaboratori.

Poiché l'ottica con cui sono state previste le singole misure di sicurezza è collegata non solo alla protezione dei sistemi o delle trasmissioni in quanto tali, ma, più direttamente nella protezione dei dati personali, il livello di sicurezza si modifica di conseguenza in relazione alla presenza o meno dei dati stessi. Così pure, nel caso siano contestualmente presenti dati "comuni e "sensibili", è necessario osservare le misure previste per la categoria più elevata.

Va evidenziato, inoltre, come nel regolamento il Governo abbia preferito non individuare per ogni singola misura di sicurezza i soggetti tenuti ad adottarla. Tale individuazione dipende quindi dalle attribuzioni del titolare del trattamento e dai ruoli e degli incarichi conferiti in concreto all'interno della relativa struttura.

Quanto alle definizioni, il regolamento, oltre ad utilizzare quelle già contenute nella legge 675/1996, prevede all'art. 1 quelle di:

- *misure minime* intendendo per esse il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi a cui fa riferimento l'articolo 15, comma 1, della legge (misure che possono ad esempio comportare, nei casi previsti nei successivi articoli: l'identificazione dell'utente, l'autorizzazione al-

l'accesso alle funzioni, ai servizi, ai locali, ai dati e la registrazione degli ingressi, nonché limiti al riutilizzo di supporti per l'archiviazione elettronica o automatizzata o cartacea);

- *strumenti*, intendendo per essi i mezzi elettronici o comunque automatizzati con cui si effettua il trattamento;
- *amministratori di sistema*, riferendosi ai soggetti cui è conferito il compito di sovraintendere alle risorse del sistema operativo di un elaboratore o di un sistema di base dati e di consentirne l'utilizzazione.

Quanto agli effetti che il regolamento spiega sui trattamenti effettuati a fini esclusivamente personali, l'articolo 3 della legge li eccettua, anzitutto, dall'osservanza di diversi obblighi normativi fissati dalla medesima legge, a condizione che i "*dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione*". Nella seconda parte, però, la citata disposizione limita la portata di detta statuizione, disponendo che sono comunque applicabili gli articoli 15, comma 1, 18 e 36 della legge stessa, anche per ciò che riguarda, quindi, le misure minime di sicurezza.

Le peculiari caratteristiche ed i limiti di questo particolare tipo di trattamento, che la stessa norma generale considera come categoria a sé stante, hanno però reso opportuno prevedere misure di sicurezza che tenessero conto in misura adeguata il minore rischio insito in tale attività.

Considerato poi che anche alcune osservazioni formulate nella fase di predisposizione del regolamento sia dal Consiglio di Stato, sia dal Garante andavano nella direzione di limitare per quanto possibile l'ambito di applicazione della norma penale in materia di sicurezza, con l'intuibile intento di evitare un'applicazione irragionevole delle sanzioni, il Governo ha previsto la sua applicazione soltanto ai trattamenti effettuati mediante elaboratori accessibili da altri elaboratori, escludendo in tal modo vari computer e, in particolare quelli "*stand alone*". Per quelli caratterizzati invece dalla predetta accessibilità la misura minima di sicurezza è stata individuata nel solo obbligo per il soggetto titolare di utilizzare una parola chiave che inibisca l'accesso al sistema o anche solamente ai dati.

L'ultima parte del regolamento è dedicata al trattamento di dati effettuato mediante strumenti diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati (artt. 9 e 10). Si tratta di situazioni diffuse in cui la tenuta di dati è operata per mezzo di supporti cartacei come avviene, ad esempio, presso gli archivi (sia di privati, sia di pubbliche amministrazioni).

Anche in questo caso, nell'individuare le misure minime di sicurezza, il D.P.R. fa riferimento a cautele spesso già adottate di fatto. In proposito, sebbene la tenuta di archivi e l'individuazione dei soggetti che possono prendere conoscenza delle informazioni sia già disciplinata per alcuni uffici pubblici, il regolamento non ha portato ad estendere necessariamente quel tipo di misure, peraltro tipiche degli attuali modelli organizzativi del lavoro delle istituzioni pubbliche, anche ai privati.

E' stato previsto piuttosto che debbano essere osservate le seguenti modalità:

- nel designare per iscritto gli incaricati del trattamento e nell'impartire le istruzioni, il titolare o, se designato, il responsabile devono prescrivere che i soggetti designati abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati (art. 9, comma 1, lett. a);

- gli atti e i documenti contenenti i dati devono essere conservati in archivi ad accesso selezionato e, se affidati agli incaricati del trattamento, devono essere da questi ultimi conservati e restituiti al termine delle operazioni eseguite (art. 9, comma 1, lett. b).

Nel caso invece l'attività riguardi dati di tipo "sensibile" o di natura giudiziaria, in aggiunta alle misure sopra descritte occorre prevedere che:

- se affidati agli incaricati, gli atti e i documenti concernenti i dati siano conservati, sino alla restituzione, in contenitori muniti di serratura;
- l'accesso agli archivi sia controllato e siano identificati e registrati i soggetti che vi vengono ammessi dopo l'orario di chiusura degli archivi stessi.

Con queste modalità devono essere conservati anche i supporti cartacei contenenti la riproduzione di informazioni relative al trattamento dei dati di cui all'art. 22 e all'art. 24 della legge.

Con riferimento all'obbligo di predisporre le misure minime di sicurezza anteriormente all'inizio del trattamento, appare quindi opportuno richiamare l'attenzione degli operatori sulla circostanza che l'articolo 41, comma 3, della legge 675/1996 prevede, per l'effettiva e concreta adozione delle misure stesse, un termine di sei mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del regolamento (29 settembre 1999) e che è pertanto fissato al 29 marzo 2000.

CIO' PREMESSO, IL GARANTE:

richiama l'attenzione di tutti i soggetti pubblici e privati tenuti al rispetto del D.P.R. n. 318/1999 sulle prescrizioni in esso contenute e sulle connesse sanzioni, nonché sulla prevista scadenza del 29 marzo 2000 prevista per l'applicazione delle misure minime di sicurezza.

Roma, li 29 febbraio 2000

IL PRESIDENTE

F.to Rodotà

IL RELATORE

F.to Manganelli

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Buttarelli